



V A D E M E C U M

DECRETO LEGISLATIVO N. 67/2011

SUI LAVORI USURANTI

DIRITTI E MODALITÀ

D'ACCESSO ANTICIPATO AL PENSIONAMENTO





V A D E M E C U M

DECRETO LEGISLATIVO N. 67/2011

SUI LAVORI USURANTI

DIRITTI E MODALITÀ

D'ACCESSO ANTICIPATO AL PENSIONAMENTO



INDICE

Introduzione di Domenico Proietti Lavori usuranti, un percorso lungo vent'anni	p. 5
---	-------------

Legislazione di riferimento

- Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67	p. 11
- Circolare del Ministero del Lavoro 10 agosto 2011, n. 22	p. 17

Indicazioni operative degli Enti previdenziali

- Nota INPDAP 12 agosto 2011, n. 29	p. 30
- Messaggio INPS 25 agosto 2011, n. 16762	p. 39

Approfondimenti della UIL e dell'ITAL UIL

- Commento sulla Circolare del Ministero del Lavoro n. 22 del 2011 del Servizio Politiche Previdenziali UIL	p. 43
- <i>Applicazione delle disposizioni sui lavori usuranti</i> Messaggio Ital Uil n. 218 del 31 agosto 2011	p. 48
- <i>Facsimile della domanda</i> Messaggio Ital Uil n. 200 del 28 giugno 2011	p. 52
- <i>Pubblicazione del decreto. Le prime indicazioni</i> Messaggio Ital Uil n. 186 del 24 maggio 2011	p. 54
- <i>Schema del decreto. Sintesi illustrativa</i> Messaggio Ital Uil n. 178 del 20 aprile 2011	p. 58

Appendice p. 65

- Inpdap. Modulo di domanda
- Inps. Modulo di domanda
- Inps. Tabelle
- Ital Uil. Tabelle requisiti
- Ital Uil. Facsimile istanza benefici
- Ital Uil. Facsimile domanda datore di lavoro
- Ministero del Lavoro Circolare 15 del 2011

LAVORI USURANTI, UN PERCORSO LUNGO VENT'ANNI

di Domenico Proietti

Per la UIL l'entrata in vigore del d.lgs. n. 67/2011 rappresenta un risultato molto importante. C'eravamo battuti nel corso della discussione sul Protocollo del Welfare nel 2007 perché questa materia fosse disciplinata nel merito, anche in considerazione degli interventi apportati in quell'occasione sui meccanismi di accesso al pensionamento di anzianità. Abbiamo infatti sempre ritenuto che uno dei cardini di un moderno sistema previdenziale sia riconoscere che non tutti i lavori sono uguali. Su questa base abbiamo fornito il nostro contributo per il pieno riconoscimento del diritto, sia nella fase di predisposizione della delega che nel momento d'emanazione del decreto legislativo e dei successivi provvedimenti d'attuazione. Un'attenzione forte e continua della UIL su queste tematiche, supportata anche del fatto che una normativa di salvaguardia previdenziale del lavoro usurante trova già molte conferme anche in Europa. Il Comitato Economico e Sociale Europeo, nel 2002, esprime l'esigenza di salvaguardare i lavoratori che svolgono mansioni usuranti.

In Francia la legislazione sui lavori usuranti parte addirittura dal 1975 e la sua maggiore espressione è del 2000 con l'emanazione del Decreto CATS per l'anticipo del pensionamento per i lavoratori che svolgono mansioni usuranti. Del resto, come dimostrato da diversi studi in materia, pur essendo negli anni migliorate le condizioni generali di lavoro si sono confermate e diffuse situazioni di lavoro ad alto livello di logoramento le quali, pur non necessariamente incidendo sull'aspettativa di vita, ne hanno comunque modificato sensibilmente la qualità.

In Italia la prima affermazione organica e definita del principio dei lavori usuranti trova spazio nel Protocollo sul Welfare del Luglio 2007 per poi essere recepita nell'articolo 1, comma 3, della Legge n. 247/07, attraverso una delega affidata al Governo in merito.

In realtà però la discussione sull'esigenza di garantire un diverso trattamento previdenziale per alcune tipologie di lavoratori parte da molto lontano e costituisce un percorso ormai ventennale.

Sul tema, anche dal punto di vista scientifico, il dibattito è sempre stato animato. Diversi studi dell'ISPESL, tra i quali il rapporto MALPROF svolto in collaborazione con le Regioni, hanno analizzato la questione anche attraverso l'aggregazione dei dati di malattia professionale pervenuti alle diverse ASL mirando così ad associare la maggiore frequenza delle patologie a determinate professioni. A livello europeo l'EUROSTAT, tramite il progetto EODS, raccoglie da anni e mette a

di particolari attività di lavoro nei paesi membri. Segno di un'attenzione diffusa e comune sulla problematica.

Dal punto di vista squisitamente normativo, invece, già la Legge Amato del 1992 confermava alcune specifiche disposizioni per i lavoratori delle forze armate, di polizia, per gli iscritti al Fondo Volo e per il personale viaggiante delle Ferrovie dello Stato. La Legge 27 marzo 1992, n. 257, all'articolo 13, prevedeva l'accesso anticipato al pensionamento in particolare per quei lavoratori esposti all'amianto, introducendo un principio importante intorno al quale si svilupperà il dibattito anche riferito ad altre mansioni e tipologie di lavoro.

Discussioni poi tradotte con la delega prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera f) che – per la prima volta – affidava al Governo la definizione di un anticipo dei limiti di età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti, fino ad un massimo di sessanta mesi. Una delega recepita poi dal Decreto n. 374/93.

Tale decreto individuava nel dettaglio – nella Tabella A allegata allo stesso - i lavori considerati particolarmente usuranti e meritevoli di accedere al beneficio previsto:

- Lavoro notturno continuativo;
- Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati;
- Lavori in galleria, cava o miniera;
- Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie;
- Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto;
- Lavori in cassoni ad aria compressa;
- Lavori svolti dai palombari;
- Lavori in celle frigorifere o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi;
- Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo;
- Autisti di mezzi rotabili di superficie;
- Marittimi imbarcati a bordo;
- Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza;
- Trattoristi;

- Addetti alle serre e fungaie;
- Lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili.

Un primo tentativo nel difficile compito di definizione della platea maggiormente usurata rispetto alla generalità dei lavoratori. Su questa base continuò la Legge Dini con l'articolo 1, commi da 34 a 38, e la Legge n. 449/97 che con il comma 11 dell'articolo 59 istituiva una commissione tecnico-scientifica - costituita con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle parti sociali – al fine di dare attuazione alla normativa in materia di lavoro usurante e di criteri per la definizione dello stesso. Una commissione che nella sua relazione finale pose fermamente l'accento sulla valenza esclusivamente previdenziale del carattere usurante delle mansioni determinate e – per circoscrivere le categorie - individuò un indicatore globale dell'usura. Risultato della composizione bilanciata di otto criteri diversi: l'attesa di vita al compimento dell'età pensionabile; la prevalenza della mansione usurante; la mancanza di possibilità di prevenzione; la compatibilità psico-fisica in funzione dell'età; l'elevata frequenza degli infortuni; l'età media della pensione di invalidità; il profilo ergonomico; ed infine l'esposizione agli agenti chimici fisici e biologici, che interessa particolarmente per i suggerimenti metodologici da esso desumibili in relazione all'esposizione all'amianto.

Proprio i risultati di questa commissione furono recepiti dal D.M. Salvi del 19 maggio 1999, il cui articolo 2, poi espressamente ripreso dal D.lgs. n. 67/2011, circoscriveva ulteriormente le attività economiche interessate ridefinendone l'elenco.

Anche il comma 8 dell'articolo 78 della Legge Finanziaria del 2001 metteva mano alla questione usuranti e pensione, prevedendo per alcuni specifici assicurati il riconoscimento del beneficio previdenziale in termini di riduzione dell'età anagrafica e contributiva per legge richiesti, pur nei limiti delle risorse destinate (circa 250 miliardi di lire per 6 mila lavoratori ammessi).

Da quest'ultimo intervento sono passati oltre sette anni perché si ricominciasse a richiamare l'attenzione sull'esigenza di una norma che ponesse mano complessivamente ed in maniera organica al problema. Il negoziato del luglio 2007 è stata quindi l'occasione per riaprire la partita. La legge n. 247/07 ha quindi poi sancito normativamente il diritto, affidando al Governo la delega ai fini della sua piena e concreta esigibilità, e già definendo peraltro una platea ben precisa proprio per evitare di incontrare i problemi di definizione avuti in passato. La caduta del Governo – con il superamento del termine finale per l'esercizio della delega fissato al 30 maggio 2008 - ha rallentato la definizione del decreto legislativo e solo con l'articolo 1, comma 1, del Collegato Lavoro sono

stati riaperti i termini di delega permettendo in aprile l'emanazione del d.lgs. n. 67/2011 entrato in vigore il 26 maggio u.s.

Un percorso quindi complesso che oggi vede la luce con una normativa che finalmente mette ordine alla materia definendo uno specifico regime previdenziale per categorie di lavoratori ben individuate. Una disciplina molto attesa della quale va dato atto al Ministro del Lavoro di aver accelerato i tempi per arrivare a questo risultato.

Come la stessa delega richiedeva, è stata costante la consultazione con le parti sociali sin dalle audizioni svolte presso le commissioni parlamentari competenti che, successivamente, con gli incontri avuti con il Ministero del Lavoro per la definizione della circolare esplicativa del 10 agosto e dei provvedimenti d'attuazione, previsti dall'articolo 4 del d.lgs. n. 67/2011, sui quali il Ministero sta tutt'ora lavorando di concerto con il Ministero dell'Economia.

La UIL ha in queste occasioni ripetutamente fornito un contributo determinante per migliorare l'impianto del decreto e per far sì che le norme di attuazione e le procedure previste per l'accesso al beneficio non depotenziassero il diritto stesso rendendolo difficilmente esercitabile.

Alcune nostre osservazioni sono state recepite – dalla specifica sul riferimento al cottimo solo per l'organizzazione del lavoro e non anche per l'aspetto retributivo al chiarimento sul valore esclusivamente definitorio del d.lgs. n°66/2003 sul lavoro notturno, dalla previsione del termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto a fornire la documentazione richiesta dal lavoratore alla possibilità di non prevedere la dichiarazione di conformità rilasciata dal datore di lavoro nei casi di comprovata impossibilità – altri aspetti rimangono invece a nostro avviso ancora critici e crediamo che in futuro debbano essere migliorati.

Ci riferiamo in particolare alla mancata sterilizzazione dei periodi di cassa integrazione straordinaria ai fini del computo degli anni effettivi di lavoro usurante svolto negli ultimi 10 anni per il periodo transitorio. E, soprattutto, al fatto che venga ritenuto indispensabile, ai fini dell'accesso al beneficio nel periodo transitorio, l'aver svolto l'attività usurante anche nell'ultimo anno di lavoro. E' evidente che il combinato disposto di queste due previsioni rischia di escludere molti lavoratori che pure hanno effettuato per gran parte della loro carriera mansioni particolarmente faticose e pesanti.

Se da una parte infatti la crisi economica e produttiva che in questi anni ha investito il paese ha aumentato sensibilmente il ricorso alla CIGS, dall'altra proprio l'organizzazione del lavoro porta di frequente alcune aziende a destinare a diversa mansione il lavoratore che svolge attività usurante negli anni più a ridosso della maturazione dei requisiti per il pensionamento.

Dopo oltre 20 anni di tentativi, rallentamenti, difficoltà e discussioni, siamo comunque di fronte ad una normativa compiuta che riconosce un principio fondamentale che è e deve rappresentare un punto fermo del nostro sistema previdenziale. Una norma che completa le riforme fatte dal 1993 ad oggi sul primo pilastro pensionistico, temperando le rigidità sopravvenute almeno per categorie che - proprio per il tipo di lavoro svolto - non potevano e non dovevano più essere considerate alla stregua di tutte le altre. Categorie cui va giustamente riconosciuto il diritto ad un pensionamento anticipato sia per le ricadute che il tipo di attività porta sulla condizione fisica di questi lavoratori che per l'impossibilità a svolgere determinate mansioni ad un'età anagrafica eccessivamente avanzata.

Un elemento di giustizia del rapporto previdenziale, conforme anche a quanto espresso dall'ILO già nel 1989 quando - nel rapporto "Social Security Protection in Old Age" - l'organizzazione affermava che, sotto prestabilite condizioni, l'età pensionabile dovesse essere ridotta per i lavoratori che sono stati impegnati in mansioni che la legislazione dello stesso Stato identifica come usuranti.

Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

Si riporta il testo del d.lgs. n. 67/2011 che, entrato in vigore il 26 maggio 2011, da attuazione alla delega prevista dall'articolo 1, comma 3, della Legge n. 247/07 e dall'articolo 1 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 rendendo esigibile il diritto al beneficio previsto per le categorie di lavoratori individuate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto l'articolo 1, commi 3, lettere da a) ad f), 90 e 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Visto l'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Visto l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

Visto l'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro in data 25 gennaio 2011;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 febbraio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 - Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;

b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:

1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;

c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;

d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto una o più delle attività lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:

a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate alle lettere a), b), c) ed), con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. In via transitoria, per il periodo 2008-2012 i lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti:

a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;

b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;

c) per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B;

d) per gli anni 2011 e 2012, un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B.

6. Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di età anagrafica prevista ai commi 4 e 5 non può superare:

a) un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

b) due anni per coloro che svolgono le predette attività lavorativa per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 6, è considerata, tra le attività di cui alle lettere a) e b) del comma medesimo, quella svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente, quella di cui

alla lettera b). Qualora il lavoratore di cui al comma 6 abbia svolto anche una o più delle attività di cui alle altre fattispecie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le attività di cui alle predette lettere a), b), c) e d), le attività specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodo superiore alla metà.

8. Sono fatte salve le norme di miglior favore per l'accesso anticipato al pensionamento, rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni del presente articolo.

9. I benefici di cui al presente articolo spettano, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 3, con effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del presente decreto purché, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione

1. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'articolo 1, il lavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione:

a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro il 31 dicembre 2011;

b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

2. La domanda di cui al comma 1, presentata all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili a:

a) prospetto di paga;

b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;

c) libretto di lavoro;

d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;

e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;

f) documentazione medico-sanitaria;

- g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1;
 - h) comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2;
 - i) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneità alla guida.
 - l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni;
 - n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
 - o) altra documentazione equipollente.
3. L'ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunica, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti.
4. La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal comma 1 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:
- a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
 - b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
 - c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.
5. A decorrere dal mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 4, vengono adottate modalità di rilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto decreto, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo, delle attività di cui all'articolo 1.
6. Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione di cui al comma 2, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima.

Art. 3 - Meccanismo di salvaguardia

1. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, individuati con il decreto di cui all'articolo 4, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Art. 4 - Modalità attuative

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le necessarie disposizioni attuative, con particolare riferimento:

- a) all'espletamento del monitoraggio e della procedura di cui all'articolo 3, da effettuarsi con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eventualmente anche al fine di

- fornire indicazioni agli enti previdenziali per la specificazione, ove necessario, dei criteri da seguire nell'espletamento del procedimento di cui alla lettera b);
- b) alla disciplina del procedimento accertativo in relazione alla documentazione di cui all'articolo 2, con particolare riferimento all'accertamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro di cui all'articolo 1, commi 1, lettera b), 2 e 6;
- c) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di cui all'articolo 2;
- d) alla predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
- e) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'accertamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e ai relativi periodi di cui al comma 2 del medesimo articolo 1;
- f) alle disposizioni relative alle modalità di rilevazione, per i periodi di lavoro decorrenti dal 2011, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo delle attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 6;
- g) alla individuazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 3;
- h) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavorazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 6.

Art. 5 - Obblighi di comunicazione

1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b).
2. Il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall'inizio delle medesime. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. L'omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro. Si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 6 - Disposizioni sanzionatorie

1. Ferme restando l'applicazione della disciplina vigente in materia di revoca del trattamento pensionistico e di ripetizione dell'indebito e le sanzioni penali prescritte dall'ordinamento nel caso in cui il fatto costituisca reato, qualora i benefici previdenziali di cui all'articolo 1 siano stati conseguiti utilizzando documentazione non veritiera, chi ha fornito tale documentazione è tenuto al pagamento in favore degli istituti previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato.

2. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria verifica la veridicità della documentazione di cui all'articolo 2.

Art. 7 - Copertura finanziaria

1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo, valutati in 312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per l'anno 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato 1 - (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)

Elenco n. 1

Voce	Lavorazioni
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

In seguito all'entrata in vigore del D.lgs. n. 67/2011 il Ministero del Lavoro ha poi emanato una Circolare finalizzata a chiarirne alcuni aspetti specifici eliminando peraltro dubbi interpretativi che erano sorti ad una prima lettura del testo. La Circolare n. 22/2011 sotto riportata analizza così le singole fattispecie fornendo indicazioni per una corretta applicazione delle norme previste dal decreto legislativo e specificando inoltre gli aspetti più strettamente procedurali legati alla documentazione comprovante necessaria e alle caratteristiche richieste alla domanda per l'accesso ai benefici previdenziali.

CIRCOLARE N. 22/2011



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

*Direzione generale per le Politiche Previdenziali
Direzione generale per l'Attività Ispettiva*

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro

All' INPS

All' INAIL

All' INPDAP

All' ENPALS

Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Comando Generale della Guardia di Finanza

LORO SEDI

e p.c.

all' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

alla Provincia autonoma di Trento

alla Provincia Autonoma di Bolzano

LORO SEDI

OGGETTO: D.Lgs. n. 67/2011 - Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti – Prime indicazioni operative.

Come già anticipato con circolare n. 15/2011, il decreto legislativo 67/2011, in attuazione dell'art. 1 della legge 183/2010 (c.d. "collegato lavoro"), ha introdotto la possibilità di beneficiare di un accesso anticipato al pensionamento in favore degli "*addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti*", individuati nell'art. 1 dello stesso decreto.

In attesa della definizione della disciplina sulle “modalità attuative” del provvedimento, demandata al decreto ministeriale previsto dall’art. 4 dello stesso d.lgs. 67/2011, attualmente in corso di perfezionamento, si ritiene necessario fornire le prime indicazioni operative rivolte in particolare a coloro i quali, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo, sono tenuti a trasmettere la domanda di accesso al beneficio entro il 30 settembre 2011, in quanto abbiano “già maturato o maturino i requisiti agevolati di cui all’articolo 1 entro il 31 dicembre 2011”.

1. Lavoratori interessati

L’art. 1 del d.lgs. n. 67/2011 individua anzitutto le categorie dei lavoratori “*addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti*” cui è concesso, a domanda, il diritto all’accesso al trattamento pensionistico anticipato.

Fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, il diritto al prepensionamento è riservato alle seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

a) lavoratori impegnati nelle mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del D.M. 19 maggio 1999 (v. riquadro 1);

(riquadro 1)

Settori di attività economica di cui all’art. 2 del D.M. 19 maggio 1999

- 1) lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- 2) lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- 3) lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- 4) lavori in cassoni ad aria compressa;
- 5) lavori svolti dai palombari;
- 6) lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- 7) lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- 8) lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- 9) lavori di asportazione dell’amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

b) lavoratori notturni, da intendersi quali:

1) lavoratori a turni ex art. 1, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 66/2003 (ossia qualsiasi lavoratore, di tutti i settori di attività, il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni), che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lett. d) del predetto comma 2 (ossia il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno:

- non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009

- non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;

c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato I al d.lgs. n. 67/2011 (v. riquadro 2), cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'art. 2100 c.c., impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, *“contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità”*. Al riguardo va chiarito che il richiamo testuale ai “criteri” di cui all'art. 2100 c.c. è evidentemente riferito al vincolo dell'osservanza, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, *“di un determinato ritmo produttivo”* o alla valutazione della prestazione *“in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione”* e non al sistema del cottimo come metodo di retribuzione che, come tale, non può considerarsi un criterio utile a selezionare gli aventi diritto ai benefici introdotti dal d.lgs. n. 67/2011.

(riquadro 2)

Voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato I al d.lgs. n. 67/2011

Voce	Lavorazioni
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagiatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; ecc.
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Al riguardo, precisato che, ai sensi dell'art. 46 del Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), si intendono per veicoli "tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall'uomo, circolano sulle strade" in assenza di specifiche indicazioni da parte del Legislatore e uniformemente da quanto previsto da altre disposizioni normative (v. ad es. art. 54 del Codice della strada), è possibile sostenere che il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti possa intendersi comprensivo del posto riservato al conducente.

2. Ulteriori condizioni per l'esercizio del diritto

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori precedentemente indicati abbiano svolto una o più delle predette attività lavorative secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:

a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Ai fini del computo dei periodi di cui alle predette lettere a) e b) si tiene conto dello svolgimento effettivo delle attività lavorative usuranti, ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall'accredito di contribuzione obbligatoria, con esclusione di

quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa. Ai fini del medesimo computo, si tiene conto pertanto dei periodi in cui l'accredito di contribuzione obbligatoria sia integrato dall'accredito di contribuzione figurativa.

3. Misura del beneficio

A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti interessati dal d.lgs. n. 67/2011 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla tabella B di cui all'allegato 1 della l. n. 247/2007 (v. riquadro 4). Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 (conv. da l. n. 122/2010).

In via transitoria, per il periodo 2008-2012, i lavoratori conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti:

a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella tabella A di cui all'allegato 1 della L. n. 247/2007 (v. riquadro 3);

riquadro 3		
Tabella A di cui all'allegato 1 della l. n. 247/2007		
Anno	Età anagrafica	
	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2008	58	59
2009 – dal 01/01/2009 al 30/06/2009	58	59

b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella tabella B di cui all'allegato 1 della l. n. 247/2007 (v. riquadro 4);

c) per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta tabella B (v. riquadro 4);

d) per gli anni 2011 e 2012, un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima tabella B (v. riquadro 4).

riquadro 4 Tabella B di cui all'allegato 1 della l. n. 247/2007				
	Lavoratori dipendenti pubblici e privati		Lavoratori autonomi iscritti all'INPS	
	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna (1)	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
2009 – dal 01/07/2009 al 31/12/2009	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	60	97	61
2012	96	60	97	61
dal 2013	97	61	98	62

Per i lavoratori a turni ex art. 1, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 66/2003 che prestano le attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di età anagrafica non può superare:

a) un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

b) due anni per coloro che svolgono le predette attività lavorativa per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

Qualora il lavoratore abbia svolto anche una o più delle attività di cui alle altre fattispecie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del d.lgs. n. 67/2011, si applica il beneficio ridotto di uno o due anni di cui all'art. 1, comma 6, del predetto d.lgs. n. 67/2007 solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le attività, le attività specificate al comma 6 medesimo (lavoro a turni) siano state svolte per un periodo superiore alla metà.

Attualmente, alcuni ordinamenti pensionistici prevedono norme di miglior favore per l'accesso anticipato al pensionamento, rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Secondo quanto previsto dal d.lgs. 67/2011, i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento agevolato in ragione dello svolgimento di attività usuranti possono ancora accedere anticipatamente al pensionamento secondo le norme previste dai loro particolari ordinamenti, fermo

restando, tuttavia, che tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 67/2011.

I benefici spettano con effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2011) purché, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione

Ai fini dell'accesso al beneficio, il lavoratore interessato deve trasmettere alla sede territorialmente competente dell'ente previdenziale presso il quale lo stesso è iscritto la relativa domanda e la necessaria documentazione:

a) come già anticipato, entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011;

b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

La domanda è presentata all'ente previdenziale presso il quale il lavoratore interessato è iscritto, secondo modalità definite dall'ente medesimo.

La presentazione della domanda oltre i termini comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;

b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;

c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.

Contenuti della domanda

Ai fini della **procedibilità dell'istanza**, la domanda deve:

a) indicare la volontà di avvalersi, per l'accesso al pensionamento, del beneficio di cui al d.lgs. n. 67/2011;

b) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere a, b), c) e d), del d.lgs. citato, fermo restando che, relativamente alla lettera b), il rinvio al d.lgs. n. 66/2003, in essa contenuto, ha valore **esclusivamente definitorio delle**

caratteristiche temporali del lavoro notturno; ne consegue che le condizioni di cui alla lett. b) citata andranno verificate a prescindere dal campo di applicazione dello stesso d.lgs. n. 66/2003;

c) contenere, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del d.lgs., la corrispondente **documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata alla presente circolare**. In assenza della predetta documentazione minima necessaria, in alcuni casi indicata in via alternativa e cioè equipollente (ad es. LUL o comunicazione al Centro per l'impiego), la domanda non potrà essere considerata procedibile senza dunque che si proceda ad un esame di merito.

La documentazione, prodotta in copia, che il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima, deve riportare, salvo i casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale. Tale dichiarazione dovrà evidentemente essere accompagnata da copia di un documento valido di identità del dichiarante.

La documentazione utile alla verifica dei requisiti è indicata dall'art. 2 del decreto nella seguente:

- a) prospetto di paga;
- b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
- c) libretto di lavoro;
- d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
- e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
- f) documentazione medico-sanitaria;
- g) comunicazioni lavoro notturno (ex art. 12, comma 2, d.lgs. n. 66/2003 per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero ex art. 5, d.lgs. n. 67/2011);
- h) comunicazioni ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 67/2011;
- i) carta di qualificazione del conducente (art. 18 del d.lgs. n. 286/2005) e certificato di idoneità alla guida;

l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

m) comunicazioni di assunzione (art. 9-bis, comma 2, d.l. n. 510/1996, conv. da l. n. 608/1996 e successive modificazioni);

n) dichiarazione di assunzione (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. n. 181/2000), contenente le informazioni di cui al d.lgs. n. 152/1997;

o) altra documentazione equipollente.

Tutti i documenti sopra indicati devono evidentemente risalire all'epoca in cui sono state svolte le attività usuranti e non possono pertanto essere sostituiti da dichiarazioni rilasciate "ora per allora". Gli interessati potranno utilmente avvalersi di documentazione rispetto alla quale sia accertabile il momento di formazione della stessa. Tale accertamento può effettuarsi per mezzo di protocolli aziendali a numerazione progressiva ovvero attraverso il riscontro di comunicazioni inoltrate alla P.A. o a soggetti terzi quali organizzazioni datoriali o sindacali.

5. Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è svolta dalla sede territorialmente competente dell'ente previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto. Per la verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio ed in relazione alle singole istanze, l'ente può avvalersi di rappresentanti di altri enti previdenziali e assicurativi e di questo Ministero nonché della collaborazione, sulla base di specifiche intese, di rappresentanti delle Aziende sanitarie locali o di altri enti pubblici.

L'ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunicherà all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti.

In esito all'istruttoria l'ente provvederà a comunicare al lavoratore ed al datore di lavoro, laddove quest'ultimo operi ancora, l'esito dell'esame.

Con riferimento alle istanze già presentate a far data dal 26 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 67/2011), che risultino eventualmente incomplete, le stesse saranno ritenute valide a condizione che siano integrate secondo quanto previsto al precedente punto 4; a tal fine gli enti previdenziali provvedono a dare tempestiva comunicazione di tale necessità agli

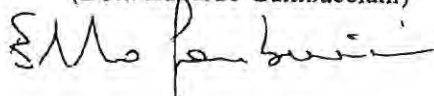
interessati ai fini della procedibilità della domanda, invitandoli a trasmettere la documentazione minima necessaria indicata nella tabella A.

6. Obblighi comunicazionali e attività di accertamento

In relazione alle comunicazioni previste dal decreto legislativo e alle relative indicazioni già fornite con circolare n. 15/2011 di questo Ministero, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni volte a definire in modo organico i predetti obblighi comunicazionali e le modalità di rilevazione dello svolgimento, da parte del lavoratore, delle *“lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”*. Peraltro, in attesa della emanazione del decreto attuativo di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 67/2011 – nel quale saranno definite modalità semplificate e flessibili di comunicazione e rilevazione delle attività in questione – si invita tutto il personale ispettivo a tener conto delle oggettive difficoltà legate anche alla verifica circa la sussistenza dei presupposti per l’assolvimento dei predetti obblighi che incidono, evidentemente, sulla concreta esigibilità degli stessi, nell’ottica di una azione ispettiva essenzialmente volta a sanzionare esclusivamente fenomeni di irregolarità sostanziale e non meramente formale e burocratico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

(Dott. Edoardo Gambacciani)



IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA

(Dott. Paolo Pennesi)

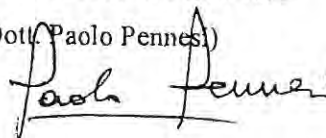


TABELLA A

Documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda di accesso al beneficio

LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO PRIVATI				
	Documenti che devono attestare la sussistenza del rapporto di lavoro per tutto il periodo di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 67/2011	Documenti che devono attestare l'adibizione alle attività per tutto il periodo di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 67/2011	Ulteriore documentazione necessaria	
Lavorazioni faticose e pesanti di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. 67/2011				
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2 D.M. 19 maggio 1999)	ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro		- contratto di lavoro individuale con indicazione dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore	
b1) lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009	ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro	TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI: - prospetto di paga con indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno - contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento		

b2) al di fuori dei casi di cui al b1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tra ora nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 66/2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo	ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro	TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI: - prospetto di paga con indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno - contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento	
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 del D.Lgs. n. 67/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 c.c., impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità	ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro		- contratto di lavoro individuale con indicazione dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo	ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro		

LAVORATORI DIPENDENTI DA PP.AA.	
Lavorazioni faticose e pesanti di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. 67/2011	Documenti
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2 D.M. 19 maggio 1999)	Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite
b1) lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009	Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con lavoro notturno con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite
b2) al di fuori dei casi di cui al b1), lavoratori che per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 66/2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo	Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo	Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante: a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte come conducente di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o); b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite

Gli Enti Previdenziali, Inpdap e Inps, sulla base della Circolare del Ministero del Lavoro sopra riportata, hanno poi provveduto – con i documenti che seguono - a fornire le loro specifiche indicazioni agli iscritti sia illustrando i vari aspetti della normativa sull’anticipo del pensionamento per i lavoratori che svolgono mansioni usuranti che fornendo le disposizioni procedurali previste dai rispettivi istituti per la presentazione della domanda oltreché approntando la modulistica necessaria.



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

Direzione Centrale Previdenza
Ufficio I Pensioni

Roma, 12 agosto 2011

NOTA OPERATIVA N. 29

Ai Direttori delle Sedi Provinciali
e Territoriali

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici Autonomi di
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Oggetto: Benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti - Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 e Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 22 del 10/08/2011.

1 - Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del giorno 11 maggio 2011 è stato pubblicato il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 che disciplina l'accesso anticipato al pensionamento per gli

addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti con requisiti agevolati rispetto alla generalità dei lavoratori.

In attesa della definizione della disciplina sulle modalità attuative del provvedimento demandata al decreto ministeriale previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 67/2011, attualmente in corso di perfezionamento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare indicata in oggetto ha fornito le prime indicazioni operative rivolte in particolare a coloro i quali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo debbono presentare la domanda di accesso al beneficio entro il 30 settembre 2011, in quanto abbiano già maturato o maturino i requisiti agevolati di cui all'art. 1 entro il 31 dicembre 2011.

La presente nota operativa recepisce le indicazioni contenute nella predetta circolare ministeriale e si articola in due parti: la prima descrive le novità legislative introdotte in tema di accesso anticipato al pensionamento mentre nella seconda parte vengono definite le procedure amministrative per l'applicazione delle disposizioni normative sopra richiamate.

PARTE PRIMA

Disposizioni normative

2. Destinatari (art. 1, comma 1 del D.lgs. 67/2011)

Le categorie di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti cui è concesso, a domanda, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato, sono le seguenti.

a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999 (v. riquadro 1);

Riquadro 1

Settori di attività economica di cui all'art. 2 del D.M. 19 maggio 1999

- 1) lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- 2) lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- 3) lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- 4) lavori in cassoni ad aria compressa;
- 5) lavori svolti dai palombari;
- 6) lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- 7) lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- 8) lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- 9) lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità

b) lavoratori notturni come definiti dal decreto legislativo in esame nelle seguenti categorie:

- lavoratori notturni il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro di lavoro a turni e che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, per un numero di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo

compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

- al di fuori dei casi di cui al punto precedente, lavoratori che prestano la loro attività lavorativa per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;

c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al D.lgs. n. 67/2011 (v. riquadro 2), cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'art. 2100 c.c., impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, *“contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenza di postazioni, che svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità”*. Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che il richiamo testuale ai “criteri” di cui all'art. 2100 del c.c. è evidentemente riferito al vincolo dell'osservanza, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, *“di un determinato ritmo produttivo”* o alla valutazione della prestazione *“in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione”* e non al sistema del cottimo come metodo di retribuzione che, come tale, non può considerarsi un criterio utile a selezionare gli aventi diritto ai benefici introdotti dal D.lgs. n. 67/2011.

Riquadro 2 Voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al D.lgs. n. 67/2011	
Voce	Lavorazioni
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

d) conducenti di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il limite minimo di capienza del veicolo (9 posti) possa intendersi comprensivo del posto riservato al conducente.

3 - Condizioni per accedere al beneficio (art. 1, commi 2 e 3 del D.lgs. 67/2011)

Il beneficio pensionistico è riconosciuto, a domanda, ai lavoratori che siano stati addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al paragrafo 2, per i seguenti periodi:

a) per almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

b) per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Ai fini del computo dei periodi di svolgimento di tali attività, si tiene conto dei soli periodi di lavoro effettivamente svolto, con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, nei casi in cui il periodo di contribuzione obbligatoria sia integrato da periodi di contribuzione figurativa, di essi possa tenersi conto ai fini del computo dei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b).

4 - Requisiti per la pensione di anzianità (art.1, commi 1, 4, 5, 6 e 7 del D.lgs. 67/2011)

In deroga ai requisiti per la pensione di anzianità previsti dall'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (c.d. sistema delle quote) gli aventi diritto possono conseguire, a domanda, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato a condizione che abbiano un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e nel rispetto del regime della decorrenza della pensione vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati (applicazione delle c.d. finestre trimestrali, semestrali o mobile).

A decorrere dal 1° gennaio 2013 i lavoratori dipendenti destinatari delle disposizioni in esame possono conseguire a domanda il diritto al trattamento pensionistico con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247/2007 come adeguati ai sensi degli artt. 12-bis e 12-ter della L. n. 122/2010 e s.m.i..

Pertanto, si può accedere al beneficio in esame al compimento di un'età anagrafica di 58 anni e tre mesi con il raggiungimento della quota minima richiesta, determinata dalla sommatoria dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, pari a 94 e tre mesi (per la generalità dei lavoratori è richiesta un'età di 61 anni e tre mesi con quota 97 e tre mesi)¹.

Il successivo comma 5 stabilisce che **nel periodo transitorio 2008–2012** il diritto alla pensione di anzianità si consegue in presenza dei seguenti requisiti:

c) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1 della legge n. 247/2007 e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché 58;

d) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007 e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni ed una

¹ L'aumento di tre mesi è già stato stimato nella relazione tecnica alla L. n. 111/2011 in quanto assorbente l'incremento della speranza di vita registrato nel triennio precedente risultante superiore. Tale incremento deve comunque essere confermato con uno specifico decreto direttoriale interministeriale da emanarsi entro il 31.12.2011.

somma anagrafica e contributiva pari a 93 (per la generalità dei lavoratori sono previsti 59 anni di età e quota 95);

e) per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni ed una somma anagrafica e contributiva pari a 94 (per la generalità dei lavoratori sono previsti 59 anni di età e quota 95);

f) per gli anni 2011 e 2012, un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni ed una somma anagrafica e contributiva pari a 94 (per la generalità dei lavoratori sono previsti 60 anni di età e quota 96).

Per un'immediata visualizzazione dei requisiti richiesti si riporta la seguente tabella riepilogativa.

Tabella 1 - REQUISITI DI ETA' E CONTRIBUTI

	Requisiti normali	Requisiti ridotti
Dal 1/7/2008 al 30/6/2009	58 anni + 35	57 anni + 35
dal 01/7 al 31/12/2009	59 anni quota 95	57 anni quota 93
2010	59 anni quota 95	57 anni quota 94
2011/2012	60 anni quota 96	57 anni quota 94
dal 2013	61 anni e tre mesi con quota 97 e tre mesi	58 anni e tre mesi con quota 94 e tre mesi

Il comma 6 prevede che per i lavoratori notturni che prestano le attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di età anagrafica prevista ai commi 4 e 5 non può superare:

- a) un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
- b) due anni per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

Per i lavoratori notturni, il comma 7 prevede che ai fini dell'applicazione del comma 6 (riduzione di 1 anno o di 2 anni), in caso di attività lavorativa in parte ricadente nelle fattispecie di cui alla lettera a) (da 64 a 71 giorni) ed in parte nelle fattispecie di cui alla lettera b) (da 72 a 77 giorni) del precedente comma 6, si deve fare riferimento all'attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo previsto dal comma 2.

Nel caso di svolgimento di attività per un periodo di tempo equivalente, viene preso in considerazione il beneficio ridotto riferito ad un numero di giorni lavorativi compreso tra 72 e 77.

Qualora il lavoratore notturno di cui al comma 6 abbia svolto anche una o più delle attività di cui alle altre fattispecie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, quelle specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodo superiore alla metà.

Per un'agevole visualizzazione dei requisiti richiesti per accedere al pensionamento anticipato, in relazione alle diverse fattispecie sopra descritte, si riporta lo schema riepilogativo:

Tabella 2 - REQUISITI PER LAVORI NOTTURNI

	da 64 a 71 notti	da 72 a 77 notti	da 78 notti
Dal 1/7/2008 al 30/6/2009			57 anni + 35
1 luglio 2009	58 anni quota 93	57 anni quota 93	57 anni quota 93
2010	58 anni quota 94	57 anni quota 94	57 anni quota 94
2011	59 anni quota 94	58 anni quota 94	57 anni quota 94
2012	59 anni quota 94	58 anni quota 94	57 anni quota 94
2013	60 anni e tre mesi con quota 95 e tre mesi*	59 anni e tre mesi con quota 94 e tre mesi	58 anni e tre mesi con quota 9 e tre mesi

* Per l'anno 2013, nei confronti dei lavoratori impegnati per un numero di notti ricompreso tra 64 e 71, ferma restando la riduzione di un anno dell'età anagrafica, la quota derivante dalla somma età anagrafica e contribuzione non può essere inferiore a 95 e tre mesi (60 e tre mesi + 35) in quanto, per esplicita previsione legislativa (articolo 1, comma 1 D.lgs. n. 67/2011), resta in ogni caso fermo il requisito contributivo minimo di 35 anni.

5 - Cause di esclusione (art. 1, comma 8, del D.lgs. n. 67/2011)

La disposizione in esame prevede che sono fatte salve le norme di miglior favore per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni dell'articolo 1.

Pertanto per gli iscritti all'Inpdap non trovano applicazione le disposizioni in esame nei confronti di quelle categorie di lavoratori le cui disposizioni legislative o regolamentari prevedono requisiti meno elevati per il diritto alla pensione di anzianità rispetto alla generalità dei lavoratori né a coloro i quali non si applicano i requisiti per il diritto a pensione dell'art. 1 della legge n. 243/2004 come modificata dalla legge n. 247/2007 e s.m.i..

6 - Decorrenza del beneficio e clausola di salvaguardia (art. 1, comma 9, art. 3 e art. 7 del D.lgs. n. 67/2011)

I benefici che consentono ai lavoratori interessati, qualora ne ricorrano le condizioni previste, di maturare il diritto al pensionamento di anzianità con i requisiti ridotti rispetto alla generalità dei lavoratori hanno effetto dalla prima decorrenza utile successiva al 26 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.lgs. 67/2011) purché, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il decreto legislativo in esame, prevede, inoltre, un differimento della decorrenza dei trattamenti pensionistici qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie stanziare per ciascun anno di riferimento.

Pertanto, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie, la decorrenza dei trattamenti può essere differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda.

7 - Termini di presentazione della domanda e relativa documentazione (art. 2 del D.lgs. 67/2011 e Circolare Ministeriale n. 22/2011)

Per ottenere il diritto all'accesso anticipato al trattamento pensionistico di anzianità, gli iscritti specificati al paragrafo 2, sono tenuti a presentare all'Inpdap la domanda (reperibile nel sito internet dell'Istituto <http://www.inpdap.gov.it>) corredata della prescritta documentazione:

- a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbiano già maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011;
- b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, qualora venga accertato il diritto dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione viene differita secondo le seguenti scansioni temporali:

- a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
- b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
- c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.

I destinatari indicati alle lettere a) e b) del paragrafo 2, sono tenuti ad allegare alla domanda volta ad ottenere i benefici in esame, a pena di improcedibilità, la certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante:

1. lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione, di cui alla lettera e) del D.lgs. n. 67/2011 (ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni) o altra equipollente di cui alla lettera o), in copia conforme all'originale risalente all'epoca in cui sono state svolte le attività usuranti
2. il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite (mod. PA04).

I conducenti di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo devono allegare, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) anche la carta di qualificazione del conducente di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 286/2005 e certificato di idoneità alla guida.

Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, la documentazione indicata, tenuto conto degli obblighi di conservazione della stessa e, pertanto, è tenuto a rilasciare all'interessato il PA04 cartaceo nonché a trasmettere all'Inpdap, con le consuete modalità informatiche, la medesima certificazione in forma telematica.

8 - Accertamento del diritto (art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 67/2011 e circolare ministeriale n. 22/2011)

L'Inpdap è tenuto a comunicare all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico (che può essere differita in relazione alle risorse finanziarie stanziare per l'anno di riferimento) la quale resta subordinata alla presentazione della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti.

Ai fini della verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio, l'Inpdap può avvalersi dei rappresentanti di altri enti previdenziali e assicurativi, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché può richiedere la collaborazione, sulla base di specifiche intese, di rappresentanti delle Aziende sanitarie locali o di altri enti pubblici.

PARTE SECONDA ***Disposizioni procedurali***

9 - Modalità di presentazione della domanda per requisiti maturati o da maturare entro il 31 dicembre 2011 e procedimento accertativo

Le domande, corredate della prescritta documentazione, intese ad ottenere il pensionamento anticipato i cui requisiti sono stati conseguiti o si conseguono entro il corrente anno, devono essere presentate con raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo - Inpdap Direzione Centrale Previdenza – Ufficio I – viale Aldo Ballarin n. 42 – 00142 Roma oppure essere inviate tramite posta elettronica certificata alla seguente casella di PEC: **dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it** della D.C. Previdenza, utilizzando la modulistica specifica scaricabile dal sito www.inpdap.gov.it.

Qualora l'interessato non sia titolare di PEC la domanda potrà essere inviata tramite la poste elettronica certificata del Patronato cui abbia conferito mandato.

Nel caso in cui gli interessati abbiano presentato alla sede Inpdap competente la domanda successivamente al 26 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 67/2011), gli stessi sono tenuti a presentare alla D.C. Previdenza la documentazione prescritta, che deve essere trasmessa con le modalità sopra descritte unitamente alla copia della domanda già presentata e, ad integrazione della medesima.

Si sottolinea che la domanda deve riportare tutte le informazioni che sono considerate **condizioni necessarie** ai fini della **procedibilità** dell'istanza.

In particolare l'interessato deve:

- a) indicare la volontà di avvalersi, per l'accesso al pensionamento, del beneficio in esame;
- b) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività considerate come particolarmente faticose e pesanti;
- c) allegare la documentazione comprovante l'attività usurante svolta (si veda paragrafo 7).

In merito al punto c) si ribadisce che gli enti datori di lavoro sono tenuti a consegnare al lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, la seguente documentazione:

- a) la certificazione attestante lo svolgimento e la durata delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti svolte dal dipendente in relazione alle diverse tipologie, debitamente sottoscritta e datata unitamente alla documentazione di cui alla lettera e) del D.lgs. n. 67/2011 (ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni) o altra equipollente di cui alla lettera o), in copia conforme all'originale risalente all'epoca in cui sono state svolte le attività usuranti;
- b) il modello PA04, da consegnare all'interessato in forma cartacea e che dovrà altresì essere inviato telematicamente, con le consuete modalità, all'Istituto.

Le sedi, pertanto, sono tenute ad informare tempestivamente gli interessati della necessità di dover integrare la domanda già eventualmente presentata ai fini della procedibilità dell'istanza invitandoli a trasmettere la documentazione necessaria all'Ufficio I Pensioni della scrivente Direzione secondo le modalità indicate sopra, allegando anche copia della domanda già presentata.

Pertanto, esclusivamente per le domande di accesso anticipato al pensionamento i cui requisiti sono stati già maturati o si maturino entro il 2011, sarà cura dell'Ufficio I Pensioni della scrivente Direzione procedere alla verifica del diritto all'accesso anticipato al pensionamento e alla conseguente comunicazione all'interessato, entro il 31 dicembre 2011, della data di maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione nonché della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.

Qualora la domanda risulti carente della prescritta documentazione attestante l'attività oggetto dei benefici in esame oppure il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti, sarà cura dell'Ufficio I comunicare alla Sede Inpdap competente il rigetto dell'istanza specificandone i motivi affinché venga notificato all'interessato a cura della sede medesima.

Al fine di determinare l'esatta anzianità contributiva utile per accertare il diritto al beneficio in esame, le Sedi, a seguito di specifica segnalazione da parte della scrivente Direzione, sono tenute a definire tempestivamente eventuali provvedimenti di riscatti e ricongiunzioni che dovessero risultare pendenti.

In deroga ai normali termini per la notifica e l'eventuale accettazione dei relativi provvedimenti, sarà cura delle Sedi utilizzare la specifica funzionalità "notifica a vista" e contestualmente richiedere all'interessato in tempi brevi la volontà di accettare o meno il relativo provvedimento, anche in deroga ai termini previsti per il silenzio assenso.

In caso di esito positivo dell'accertamento del diritto all'accesso anticipato al pensionamento con i benefici del D.lgs. n. 67/2011, il conferimento della pensione resta subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, della domanda di pensione alla sede provinciale/territoriale Inpdap competente in base alla sede dell'ultimo datore di lavoro presso cui ha prestato servizio che provvederà all'attribuzione della medesima secondo le consuete modalità.

Per le domande relative ai requisiti da maturare dal 1° gennaio 2012 verranno diramate ulteriori disposizioni operative.

La presente nota operativa potrà essere integrata a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale da emanarsi in applicazione dell'art. 4 del D.lgs. n. 67/2011.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Giorgio Fiorino



* * *



Direzione Centrale Pensioni
Roma, 25-08-2011
Messaggio n. 16762

Allegati n.3

OGGETTO: Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e relativa documentazione.

AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

Con circolare n. 22/2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attesa della definizione della disciplina sulle “modalità attuative” del decreto legislativo n. 67 del 2011, demandata al decreto ministeriale previsto dall’articolo 4 dello stesso decreto legislativo, ha fornito le prime indicazioni operative con particolare riguardo a coloro che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) dello stesso decreto legislativo, sono tenuti a trasmettere la domanda di accesso al beneficio entro il 30 settembre 2011, in quanto abbiano “già maturato o maturino i requisiti agevolati di cui all’articolo 1 entro il 31 dicembre 2011”.

In ordine ai contenuti del decreto legislativo in oggetto, si fa rinvio al messaggio n. 12693 del 10 giugno 2011.

Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni in coerenza con la citata circolare ministeriale.

1- Lavoratori interessati

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, possono esercitare, a domanda, il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori

dipendenti:

- a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999;
- b) lavoratori notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;
- c) lavoratori addetti alla c.d. "linea catena";
- d) conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto.

La circolare ministeriale fornisce alcuni chiarimenti in ordine al disposto del citato articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011.

Relativamente ai lavoratori addetti alla "linea catena" contemplati dalla lettera c) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 67 del 2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 c.c. impegnati all'interno di un processo produttivo in serie con particolari connotazioni indicate dallo stesso decreto legislativo, la più volte citata circolare ha fornito i seguenti chiarimenti.

Il riferimento ai "criteri" di cui all'articolo 2100 c. c. è evidentemente riferito al vincolo dell'osservanza, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della prestazione in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione e non al sistema del cottimo come metodo di retribuzione che, come tale, non può considerarsi un criterio utile a selezionare gli aventi diritto ai benefici introdotti dal decreto legislativo n. 67 del 2011.

Con particolare riguardo ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto, contemplati dalla lettera d) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67, la predetta circolare chiarisce quanto segue.

Precisato che, ai sensi dell'articolo 46 del Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), si intendono per veicoli "tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall'uomo, circolano sulle strade", in assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore e uniformemente a quanto previsto da altre disposizioni normative, (v. ad es. art. 54 del Codice della strada) il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente.

2- Ulteriori condizioni per l'esercizio del diritto

Ai sensi del comma 2, del citato articolo 1, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori interessati abbiano svolto una o più delle attività lavorative faticose e pesanti previste dal comma 1, dello stesso articolo 1, del decreto legislativo n. 67, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari a:

- a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
- b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Ai fini del computo dei periodi si tiene conto dello svolgimento effettivo delle attività lavorative

faticose e pesanti, ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall'accredito di contribuzione obbligatoria, non considerando i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa. Ai fini del medesimo computo si tiene conto, inoltre, dei periodi in cui l'accredito di contribuzione obbligatoria sia integrato dall'accredito di contribuzione figurativa.

3- Misura del beneficio

Il beneficio pensionistico previsto dal decreto legislativo n. 67 del 2011 consiste nell'anticipazione dell'età anagrafica richiesta per l'accesso alla pensione di anzianità e nella riduzione delle quote di cui alle Tabelle A e B allegate alla legge n. 247 del 2007 (allegato 1).

4- Domanda di accesso al beneficio

Ai fini dell'accesso al beneficio, il lavoratore interessato deve trasmettere alla sede territorialmente competente dell'ente previdenziale, presso il quale lo stesso è iscritto, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e la necessaria documentazione entro i termini fissati dal decreto legislativo.

Secondo quanto stabilito con la circolare in parola la domanda è presentata all'ente previdenziale secondo le modalità definite dall'ente medesimo.

Per i lavoratori che hanno già maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011 la data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda è fissata al 30 settembre 2011.

I lavoratori iscritti all'INPS debbono presentare la domanda, anche tramite Patronati riconosciuti dalla legge, per la quale è stato predisposto il modello AP45, allegato al presente messaggio (all. n.2) e disponibile sul sito internet **WWW.INPS.IT** nella sezione moduli.

Le domande presentate in data anteriore a quella del presente messaggio sono da ritenere utilmente presentate.

La documentazione, da produrre a corredo della domanda, deve essere consegnata alla competente Struttura territoriale a cura dell'interessato o del Patronato che lo rappresenta.

La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 67 del 2011, e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi.

Si precisa al riguardo che, in tali casi, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti, dalla legge n. 247 del 2007, per i lavoratori autonomi.

La circolare ministeriale in argomento individua i seguenti elementi per la procedibilità della domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti:

- a) la manifestazione di volontà dell'interessato;
- b) la specificazione dei periodi per i quali sono state svolte le attività che danno accesso al beneficio;

c) la documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata alla circolare stessa (allegato 3).

Con riferimento alla documentazione minima necessaria il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito nella più volte citata circolare che in assenza della documentazione minima necessaria, in alcuni casi indicata in via alternativa e cioè equipollente, la domanda non potrà essere considerata procedibile.

Peraltro il predetto Dicastero ha precisato che la documentazione, prodotta in copia, che il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima, deve riportare, salvo casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia di un documento valido di identità del dichiarante.

Tutta la documentazione dovrà risalire all'epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e non può pertanto essere sostituita da dichiarazioni rilasciate "ora per allora".

La domanda di accesso al beneficio deve essere considerata validamente presentata, anche ai fini dell'individuazione della priorità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 67, in presenza della sola manifestazione di volontà, con riserva di integrazione degli elementi di cui ai precedenti punti b) e c) entro il 30 settembre 2011.

Dovranno essere considerate valide le domande di accesso al beneficio presentate dal 26 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 67, ancorché mancanti della specificazione dei periodi di svolgimento delle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti e della documentazione rilevante ai fini della procedibilità, purché comunque tali elementi siano integrati entro il 30 settembre 2011.

Pertanto, le competenti strutture territoriali avranno cura di contattare con sollecitudine i lavoratori iscritti affinché la domanda dagli stessi presentata venga corredata della necessaria documentazione entro il predetto termine del 30 settembre 2011, ai fini della procedibilità della domanda stessa in esito della quale può essere esercitato il diritto per accedere al trattamento pensionistico anticipato, previa presentazione di apposita domanda.

Ulteriori indicazioni riguardanti il decreto legislativo n. 67 del 2011 saranno diramate dopo l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo stesso.

Il Direttore Generale
Nori

Gli allegati in appendice da pag. 65

- Inps. Modulo domanda
- Inps. Tabelle

In riferimento all'emanazione della Circolare del Ministero del Lavoro n. 22/2011, il Servizio Politiche Previdenziali UIL ha poi provveduto a divulgare una specifica nota – sotto riportata – con la quale si diffondono ed evidenziano i chiarimenti forniti dal Ministero ai fini dell'interpretazione della normativa. Nella nota si riportano peraltro le criticità che erano già state evidenziate dalla UIL nel corso dell'iter della normativa sottolineando come alcune siano state risolte dalla Circolare ministeriale e come altre siano invece rimaste senza soluzione e necessitino in futuro di ulteriori approfondimenti ai fini di un miglioramento complessivo della normativa.



Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 22/2011

Commento del Servizio Politiche Previdenziali UIL

La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 22 del 10 agosto 2011 fornisce alcuni importanti chiarimenti circa l'applicazione e l'interpretazione del d.lgs. n. 67/2011, recante norme per l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Il Ministero chiarisce così alcuni dubbi interpretativi del Decreto che erano già stati segnalati in diverse occasioni dalla UIL e che rischiavano di generare difficoltà ed incertezze tra i lavoratori potenzialmente interessati ai benefici previdenziali previsti dal d.lgs. n. 67/2011.

Lavoratori interessati

Per quanto riguarda la platea dei beneficiari la Circolare in oggetto ricorda che il beneficio *de quo* è riservato alle seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

- Lavoratori impegnati nelle mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del DM 19 maggio 1999 (Decreto Salvi). Ai fini della definizione di attività ricompresa o meno nell'elenco di cui all'articolo 2 del D.M. 19 maggio 1999 – in assenza di diverse comunicazioni da parte del legislatore – si ritiene debba valere, ove non in contrasto con il

- Lavoratori notturni - che prestano quindi la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d), comma 2, articolo 1 del d.lgs. n. 66/2003 - per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009. Al di fuori dei casi di cui sopra, lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003 - per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo

Al riguardo la Circolare del Ministero del Lavoro chiarisce che il riferimento al d.lgs. n. 66/2003 ha valore esclusivamente definitorio del periodo e che, quindi, potenzialmente interessato è qualsiasi lavoratore di tutti i settori di attività (compresi quelli non regolati dal d.lgs. n. 66/2003) il cui lavoro sia inserito nel lavoro a turni e sia svolto con le caratteristiche temporali descritte nell'articolo 1, comma 2 lettera d) del d.lgs. n. 66/2003.

- Lavoratori addetti alla cosiddetta linea catena, per cui operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni, di cui all'elenco n.1 contenuto nell'allegato 1 al d.lgs. n. 67/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del Codice Civile. A questo proposito, come richiesto in diverse occasioni dalla UIL, il Ministero ha specificato che il richiamo all'articolo 2100 c.c. opera riguardo solamente ai criteri dell'organizzazione del lavoro e non anche al sistema del cottimo come metodo di retribuzione. Non è quindi necessaria la previsione in busta paga della tariffa di cottimo ma occorre invece che il lavoratore in questione sia soggetto all'organizzazione del lavoro individuata nel disposto dell'art. 2100 c.c.
- Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Sul punto la Circolare del Ministero chiarisce un aspetto molto importante circa l'interpretazione intesa dal legislatore della parola "veicolo". Ai sensi dell'interpretazione ministeriale si intende per veicolo tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall'uomo, circolano sulle strade (art.46 C.d.S.). Sono pertanto esclusi treni, metropolitane, mezzi di navigazione ed ogni altro mezzo che – pur adibito a trasporto pubblico di persone – non circola su strada. La UIL aveva chiesto sul punto un'interpretazione maggiormente

estensiva del disposto al fine di non escludere conducenti di mezzi la cui guida, pur non su strada, comporta particolari responsabilità relative alle persone trasportate e un'innegabile usura connessa al tipo di mezzo e di mansione.

Validità dei periodi di lavoro

La Circolare n.22/2011 precisa inoltre che ai fini del computo dei periodi di lavoro suddetti si tiene conto dello svolgimento effettivo dell'attività. Il lavoro effettivo è desumibile per il Ministero dall'accredito di contribuzione obbligatoria, dovendosi pertanto escludere i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa. Restano quindi esclusi – nonostante le richieste avanzate da UIL, CGIL e CISL – i periodi di cassa integrazione a zero ore, il cui numero è peraltro sensibilmente cresciuto in questi anni di crisi economica e produttiva del paese. Il Ministero del Lavoro chiarisce però, al tempo stesso, che si tiene comunque conto dei periodi di lavoro parzialmente (e non totalmente) coperti da contribuzione figurativa, in questo accogliendo l'interpretazione ritenuta più corretta dalla UIL anche in sede di confronto con lo stesso Ministero.

Misura del beneficio

Circa la misura del beneficio la Circolare ministeriale n. 22/2011 – richiamando le modulazioni dell'anticipo previste dal d.lgs. n. 67/2011 – ricorda che occorre comunque tener conto sia delle decorrenze previste per legge (finestra di 12 mesi prevista dalla Legge n. 122/2010) che dell'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita introdotto dal DL n. 78/2010 e successive modificazioni.

Per quanto poi riguarda nello specifico il lavoro notturno, il testo della circolare precisa che nel caso in cui il lavoratore abbia svolto - oltre al lavoro a turni - più attività tra quelle individuate come usuranti nel decreto legislativo, il beneficio "ridotto" in termini di anticipo del pensionamento previsto dall'articolo 1, comma 6, del d.lgs. n. 67/2011 si applica solo se il lavoro notturno è stato svolto per più della metà del periodo di lavoro complessivo preso in considerazione.

I benefici previsti dal decreto legislativo spettano comunque alla prima decorrenza utile dall'entrata in vigore dello stesso, ferma restando la necessità che sia successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

Regimi previdenziali di favore

Nel caso di lavoratori impegnati in settori il cui ordinamento prevede già norme di maggior favore in tema di accesso anticipato al pensionamento, la circolare in oggetto precisa che l'entrata in vigore del d.lgs. n. 67/2011 non inficia la possibilità di usufruire di tali particolari anticipi diversi da quelli previsti dal decreto legislativo. Viene però precisato che le norme di maggior favore già eventualmente in vigore non sono in alcun modo cumulabili né integrabili con le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 67/2011. Due diversi regimi di beneficio non possono quindi essere sommati.

Domanda per l'accesso al beneficio

Nel ribadire le decorrenze previste per la presentazione delle domande (30 settembre 2011 per chi ha già maturato i requisiti o li maturerà entro il 31 dicembre 2011 e 1 marzo di ogni anno per chi maturerà i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012), la Circolare ministeriale n. 22/2011 fornisce alcune importanti indicazioni circa le caratteristiche della domanda stessa.

In merito al lavoro notturno viene innanzitutto ribadito che il rinvio al d.lgs. n. 66/2003 ha esclusivamente valore definitorio delle caratteristiche temporali del lavoro notturno. I periodi svolti in tale arco temporale andranno quindi verificati in ogni caso e campo di attività, a prescindere dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 66/2003.

La circolare ministeriale in argomento individua i seguenti elementi per la procedibilità della domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti:

- a. la manifestazione di volontà dell'interessato;
- b. la specificazione dei periodi per i quali sono state svolte le attività che danno accesso al beneficio;
- c. la documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata alla circolare stessa

La domanda dovrà quindi in ogni caso contenere la documentazione minima necessaria contenuta nella Tabella A allegata alla stessa Circolare. Tutta la documentazione dovrà risalire all'epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e non può pertanto essere sostituita da dichiarazioni rilasciate "ora per allora".

Il datore di lavoro dovrà rendere disponibile tale documentazione – che andrà prodotta in copia – entro trenta giorni dalla richiesta. In tal modo, come chiesto anche dalla UIL, viene introdotto un

termine congruo entro il quale il datore di lavoro deve esaudire la richiesta della documentazione, evitando così che l'inerzia o la lentezza delle procedure, pur non imputabili al lavoratore, possano in qualche modo pregiudicarne l'accesso al diritto spettante.

Importante anche quanto la Circolare afferma circa la necessaria dichiarazione di conformità all'originale che deve essere rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale (nel caso anche il curatore o il commissario liquidatore). La UIL aveva manifestato la difficoltà che tale previsione poteva generare nel caso di lavoro prestato in aziende fallite o cessate. A tal proposito il Ministero del Lavoro prevede che la dichiarazione di conformità possa non essere presente nei casi di comprovata impossibilità, quali ad esempio – appunto – l'irreperibilità del datore di lavoro dovuta ai casi sopra richiamati o ad altre situazioni particolari.

Di grande rilievo è infine quanto affermato dalla Circolare ministeriale n. 22/2011 circa le domande già presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto ma prima dei chiarimenti intervenuti con la circolare stessa circa la documentazione minima necessaria per la procedibilità della domanda. Tali domande saranno comunque ritenute valide e, qualora risultassero incomplete, dovranno essere integrate conformemente alla documentazione minima necessaria prevista dalla circolare (tabella A).

Al riguardo è intervenuto il Messaggio INPS n. 16762 del 25 agosto 2011 specificando che *“dovranno essere considerate valide le domande di accesso al beneficio presentate dal 26 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 67, ancorché mancanti della specificazione dei periodi di svolgimento delle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti e della documentazione rilevante ai fini della procedibilità, purché comunque tali elementi siano integrati entro il 30 settembre 2011. Pertanto, le competenti strutture territoriali avranno cura di contattare con sollecitudine i lavoratori iscritti affinché la domanda dagli stessi presentata venga corredata della necessaria documentazione entro il predetto termine del 30 settembre 2011, ai fini della procedibilità della domanda stessa in esito della quale può essere esercitato il diritto per accedere al trattamento pensionistico anticipato, previa presentazione di apposita domanda”*.

L'INPS dispone inoltre che *“la domanda di accesso al beneficio deve essere considerata validamente presentata, anche ai fini dell'individuazione della priorità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 67, in presenza della sola manifestazione di volontà, con riserva di integrazione degli elementi di cui ai precedenti punti b) e c) entro il 30 settembre 2011”*.

Anche l'ITAL UIL con il messaggio del 31 agosto sotto riportato ha fornito ai lavoratori le proprie indicazioni alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 22/2011 e delle comunicazioni fornite poi da INPDAP ed INPS. L'ITAL ha inoltre approfondito gli aspetti legati alla costruzione ed alla presentazione della domanda fornendo importanti indicazioni anche tenendo presente che i vizi riscontrati nella presentazione della domanda la rendono ne pregiudicano la stessa procedibilità impedendo l'esercizio del diritto eventuale da parte del lavoratore.



Messaggio ITAL-Uil n. 20110831-218/TEC del 31 agosto 2011

Area Assistenza e Tutela

***Ai Coordinatori regionali ITAL - Uil
Agli Uffici di Patronato delle CSP Uil e delle UR Uil***

Oggetto: ulteriori indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni in materia di lavori usuranti di cui al Dlgs 67/2011: circolare Ministero del lavoro n. 22/2011; Nota Operativa Inpdap n. 29/2011; messaggio Inps n. 16762/2011; Nota del servizio politiche previdenziali Uil.

Con il presente messaggio torniamo ad occuparci dell'anticipo del pensionamento per svolgimento di attività lavorative usuranti alla luce delle importanti precisazioni fornite dal Ministero del lavoro con la circolare n. 22/2011 (*all. 1*) e delle conseguenti disposizioni impartite dall'Inps e dall'Inpdap (*all. 2 e 3*) con particolare riferimento alla presentazione delle domande entro il prossimo 30 settembre 2011 da parte dei **lavoratori che hanno già maturato o maturano i requisiti previsti dalla legge entro il 31 dicembre del presente anno.**

Ricordiamo che per l'attuazione delle disposizioni contenute nel Dlgs n. 67 è prevista l'emanazione di un apposito decreto attuativo che, al momento, è in corso di perfezionamento. Nel frattempo, e proprio per non pregiudicare il diritto dei potenziali beneficiari, il **Ministero del lavoro** con la **circolare n. 22 del 10 agosto 2011** ha fornito **importanti precisazioni** di cui riportiamo una breve sintesi rinviando, per il resto, alla lettura della richiamata circolare ministeriale.

Per gli aspetti di carattere generale, riguardanti la platea dei soggetti destinatari delle disposizioni in esame, le condizioni per l'accesso al beneficio e l'entità del beneficio nel periodo transitorio fino al 2012 e a regime dal 2013, nonché per ciò che concerne i lavoratori cessati, vi rimandiamo alle nostre precedenti comunicazioni (*vedi nostri msg 20110420-178/TEC del 20 aprile 2011 e 20110524-186/TEC del 24 maggio 2011*).

Vi segnaliamo inoltre la recente nota predisposta dal Servizio Politiche previdenziali della nostra Confederazione e diffusa nella giornata di ieri a tutte le strutture.

Destinatari delle agevolazioni previdenziali e anticipo del pensionamento: precisazioni del Ministero del lavoro

Per quanto attiene il **lavoro notturno a turni** è stato definitivamente chiarito che il riferimento al Dlgs n. 66 del 2003 (*Art. 1, comma 2, Dlgs n. 66/2003 lettere d) e g)*... d) "periodo notturno":

periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; ... g) "lavoratore a turni": qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;) riguarda esclusivamente le caratteristiche temporali dello svolgimento dell'attività lavorativa. Ai fini dell'applicazione del beneficio occorre avere riguardo a quanto prevede il Dlgs 67/2011 e cioè **almeno sei ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino**. Sono, pertanto, potenzialmente interessati tutti i lavoratori dipendenti con orario di lavoro notturno aventi le suddette caratteristiche a prescindere dalla specifica norma di riferimento applicata.

Per quanto riguarda i **lavoratori addetti alla cd "linea catena"** è stato precisato che il riferimento all'articolo 2100 c.c. riguarda solo i criteri dell'organizzazione del lavoro e non anche il sistema del cottimo come metodo di retribuzione.

Per quanto riguarda infine i **conducenti dei veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo** il Ministero da un lato ha chiarito che per "veicoli" vanno intese *"tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall'uomo, circolano sulle strade"* (resterebbero quindi esclusi solo i conducenti di treni e metropolitane, nonché di natanti), dall'altro ha precisato che nel limite minimo di 9 posti deve essere computato anche il posto riservato al conducente.

Nelle nostre prime indicazioni avevamo posto la necessità di chiarire la possibilità di accesso al beneficio previdenziale per i **lavoratori addetti alle attività usuranti che maturano i requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento con il cumulo della contribuzione versata nelle gestioni dei lavoratori autonomi (Art, Comm; CD/Cm)**. Con la circolare n. 22/2011 il Ministero ha espresso parere favorevole e quindi, fermo restando le condizioni (*tempo e tipologia*) di svolgimento - in qualità di lavoratori dipendenti - delle attività usuranti individuate dal Dlgs 67/2011, l'accesso anticipato al pensionamento potrà essere richiesto anche dai suddetti lavoratori che maturano i requisiti cumulando la contribuzione da lavoratore autonomo.

Anche in relazione a quanto sopra trasmettiamo in allegato una **nuova serie di tabelle riepilogative dei requisiti di età/contribuzione che sostituiscono le precedenti** in vostro possesso. Nelle nuove tabelle sono messi a confronto i requisiti in via ordinaria e i requisiti ridotti anche per le situazioni in cui il diritto alla pensione di anzianità (*sistema delle cd quote*) venga perfezionato con il concorso della contribuzione versata nelle gestioni dei lavoratori autonomi.

Facciamo presente che le nuove tabelle tengono conto dell'anticipo al 2013 dell'aumento di 3 mesi dell'età anagrafica in relazione all'aumento dell'aspettativa di vita, disposto dalla manovra economica di luglio (*dl 98/2011 conv. in legge 111/2011*).

Il Ministero del lavoro ha altresì chiarito che nella ricerca dei periodi di svolgimento di attività usuranti verranno **regolarmente computati tutti i periodi in cui l'accredito di contribuzione obbligatoria risulta integrato dall'accredito della contribuzione figurativa** (è il caso ad esempio dei periodi di malattia/infortunio, cassa integrazione a orario ridotto, maternità, ecc.). Al contrario resteranno **esclusi i periodi interamente coperti da contribuzione figurativa** come nel caso della cassa integrazione a zero ore.

La presentazione della domanda e la documentazione a corredo: precisazioni del Ministero del lavoro e indicazioni degli Enti previdenziali

Con nostro messaggio 20110628-200/TEC del 28/06/2011, in attesa del decreto attuativo, vi abbiamo trasmesso un fac-simile di domanda per la richiesta dei benefici da utilizzare nei confronti dell'Inps, riservandoci di elaborarne uno specifico per le domande da inoltrare all'Inpdap. Con il medesimo messaggio abbiamo anche inviato un fac-simile di istanza per la richiesta della documentazione al datore di lavoro.

Secondo i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro con la richiamata circolare n. 22, la domanda per l'accesso ai benefici per poter essere considerata procedibile da parte dell'ente previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto deve:

- Indicare espressamente la volontà di avvalersi del beneficio;
- specificare i periodi durante i quali è stata svolta l'attività usurante;
- contenere la documentazione minima necessaria o la documentazione equipollente indicata nella tabella allegata alla circolare ministeriale (*vedi allegato alla circolare ministeriale 22/2011*).

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare la documentazione al lavoratore entro 30 giorni dalla richiesta. Corre l'obbligo di precisare che il termine dei 30 giorni non è previsto nel Dlgs 67 e, quindi, non possiamo che apprezzare l'inserimento di tale previsione nella richiamata circolare ministeriale che viene così a colmare una evidente lacuna.

INPS

L'Inps con il messaggio 16762 del 25 agosto 2011 (*vedi allegato 3*) ha precisato che la domanda va presentata alla sede territorialmente competente utilizzando l'apposito modello che è stato predisposto (*mod. AP45 – vedi allegato 6 -*). La presentazione delle istanze è in via cartacea.

Nella proprie indicazioni, l'Inps ha chiarito che le domande già eventualmente presentate prima della data del 25 agosto 2011 (*data di pubblicazione del messaggio 16762*) restano comunque valide anche ai fini dell'individuazione dell'ordine di priorità stabilito dal dlgs 67 in relazione al monitoraggio delle domande. Unica condizione è che con la domanda sia stata indicata chiaramente la volontà di avvalersi del beneficio previdenziale e che la documentazione a corredo venga presentata entro il termine del 30 settembre.

La **documentazione a corredo della domanda**, da richiedere al datore di lavoro, dovrà essere rilasciata – entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta - in **copia conforme all'originale e la dichiarazione di conformità** dovrà essere accompagnata dalla copia del documento d'identità del dichiarante. La documentazione deve risalire all'epoca in cui sono state svolte le attività usuranti e non può essere sostituita da dichiarazioni rese ora per allora.

INPDAP

Nella nota operativa n. 29 del 12 agosto 2011 l'Inpdap ha precisato che la domanda per l'ottenimento dei benefici previdenziali per poter essere considerata procedibile deve necessariamente essere corredata dalla **certificazione rilasciata dall'ente datore di lavoro** e dal **mod. PA04**. Anche in questo caso viene precisato che l'ente datore di lavoro deve rendere disponibile la predetta documentazione entro 30 giorni dalla richiesta.

Vi segnaliamo che le domande di coloro che hanno già maturato o maturano i requisiti entro il 31 dicembre p.v., corredate della documentazione di cui sopra, vanno presentate al seguente indirizzo: Inpdap Direzione Centrale Previdenza – Ufficio I – Via A. Ballarin n. 42 00142 Roma oppure, in alternativa tramite **P.E.C. alla seguente casella: dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it**.

Al riguardo l'inpdap ha predisposto uno specifico modulo di domanda (*vedi allegato 7*).

Tutti gli uffici, in quanto dotati di casella di posta elettronica certificata, sono invitati a privilegiare quest'ultima modalità di consegna delle domande.

In caso che la domanda sia stata già presentata in data anteriore alla nota operativa (*12 agosto 2011*) l'invio allo specifico indirizzo di posta elettronica predisposto dall'Inpdap riguarderà la documentazione a corredo e copia della domanda già presentata.

Per quanto attiene le **richieste della documentazione all'Ente datore di lavoro/Amministrazione** potrà essere utilizzato il fac-simile trasmesso con nostro messaggio 20110628-200/TEC del 28/06/2011.

Appare evidente che in relazione alla tempistica definita dal Dlgs 67 in materia di lavori usuranti (*domanda entro il 30.9.2011 - verifica del diritto al pensionamento anticipato - comunicazione al lavoratore della data di maturazione del diritto e relativa finestra in tempo utile e comunque entro il 31.12.2011*) sarà cura delle sedi Inpdap definire tempestivamente tutte le eventuali situazioni riguardanti **riscatti/ricongiunzioni pendenti** anche attraverso percorsi abbreviati.

Da parte loro gli uffici Ital sono impegnati a verificare lo stato di servizio del lavoratore, valutando eventuali periodi non presenti, compresi anche gli eventuali periodi di lavoro prestati in ambito comunitario e a fare le dovute e conseguenti segnalazioni alla sede Inpdap territorialmente competente e non alla Direzione Centrale Previdenza deputata, come abbiamo visto sopra, a raccogliere le istanze.

ALTRI ENTI PREVIDENZIALI

Per quanto attiene le domande da presentare ad altri enti previdenziali diversi da Inps e Inpdap facciamo presente quanto segue.

Le domande del personale del Gruppo Poste in conseguenza – legge 122 del 2010 - della soppressione dell'Ipost e del trasferimento di tutte le sue funzioni all'Inps andranno presentate a quest'ultimo Istituto previdenziale secondo le modalità descritte in precedenza.

Per altri enti quali ad esempio l'Enpals, in attesa delle rispettive circolari, potrà essere utilizzato il facsimile di domanda già in vostro possesso (*vedi messaggio 20110628-200/TEC del 28/06/2011*) avendo cura di corredare l'istanza, a pena di procedibilità, della documentazione minima necessaria ovvero della documentazione equipollente indicata nella tabella allegata alla predetta circolare ministeriale n. 22/2011.

Rilevazione statistica

Per gli aspetti relativi alla rilevazione statistica di questa attività vi rinviamo al nostro messaggio n. 20110714-205/TEC del 14/07/2011.

Gli allegati in appendice da pag. 65

1) *Tabelle ITAL requisiti anagrafici/contributivi pensionamento anticipato Dlgs 67/2011*

L'ITAL UIL già a ridosso dell'entrata in vigore del decreto legislativo, ed in attesa dei provvedimenti poi emanati dagli Enti Previdenziali, aveva comunque già provveduto con la nota a seguito a diffondere un fac-simile della domanda ai fini della richiesta di accesso al beneficio previdenziale. Una tempestività particolarmente importante anche tenendo presente che la stessa circolare ministeriale di agosto ha poi confermato l'utilità di tale indicazione ritenendo comunque valide le domande ed istanze presentate dall'entrata in vigore del decreto e prima dell'emanazione dei moduli ufficiali, purché eventualmente completate della documentazione comprovante minima necessaria elencata nella Circolare ministeriale n. 22/2011.



Messaggio ITAL UIL n. 20110628-200/TEC del 28/06/2011

Tecnica / N.D.

**Ai Coordinatori Regionali ITAL Uil
Agli Uffici di Patronato delle CSP Uil e delle UR Uil**

URGENTE IMPORTANTE

Oggetto: Decreto legislativo lavori usuranti: fac-simile domanda

Con nostro precedente **messaggio n. 20110620-195/TEC** vi avevamo preannunciato l'invio di un **fac simile di istanza** per richiedere all'ente previdenziale il riconoscimento dell'attribuzione dei benefici pensionistici ai sensi del D.Lgs 67/2011 in materia di lavori usuranti. Ciò anche in relazione al fatto che i termini (*30 giorni*) previsti per l'emanazione del decreto attuativo sono ormai decorsi e al momento non si ha nessuna notizia dello stesso.

In allegato al presente messaggio troverete due **fac-simili di “domanda di riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1, D.Lgs. 67/2011, ai fini dell'accesso anticipato alla pensione di anzianità”**. Il secondo modello si differenzia dal primo in quanto contiene espressamente evidenziata la dichiarazione che il lavoratore ha fatto formale richiesta al datore di lavoro della documentazione indicata all'art. 2 comma, 2 del decreto 67/2011.

In aggiunta ai predetti fac-simile di domanda vi alleghiamo anche un **fac-simile di istanza che il lavoratore**

interessato potrà presentare al proprio datore di lavoro per richiedere la documentazione necessaria da allegare alla domanda di riconoscimento del beneficio previdenziale.

Ricordiamo che il Decreto legislativo 67/2011 prevede all'art. 1, comma 6, che il datore di lavoro *“...è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione di cui al comma 2, tenuto*

conto degli obblighi di conservazione della medesima. ...”. Al riguardo non possiamo non rilevare la mancata previsione dei tempi di rilascio.

Fermo restando quanto sopra, ci riserviamo uno specifico fac-simile per i dipendenti pubblici che tenga conto delle diversità inerenti il particolare rapporto di lavoro. Per quanto attiene poi la modulistica per la richiesta di beneficio all’Inpdap si pone, a differenza dell’Inps, la necessità che il datore di lavoro renda disponibile assieme alla dichiarazione inerente l’attività svolta anche il riepilogo dell’intera posizione assicurativa (PA04) tale da consentire all’Inpdap di adempiere gli obblighi a fronte delle richieste pervenute e al lavoratore di verificare i requisiti contributivi ridotti per aver prestato attività usuranti.

Evidenziamo come in questa fase l’Inps ha diramato soltanto le stringate istruzioni di cui al messaggio 12693/2011 nel quale si limita ad invitare le sedi a tenere in opportuna evidenza contabile le domande presentate dai lavoratori interessati. Per quanto attiene l’Inpdap, anche in considerazione delle ulteriori oggettive difficoltà nell’accertamento dell’esatta posizione assicurativa dei lavoratori (PA04), non c’è alcuna notizia e con molta probabilità l’Istituto previdenziale attenderà l’emanazione del decreto.

Appare evidente che l’azione di monitoraggio per verificare gli eventuali scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie dovrà essere svolta tenuto conto di tutte le domande pervenute a tutti gli enti previdenziali interessati.

Torniamo ancora una volta a ribadire che la richiesta del beneficio è solo propedeutica alla domanda di pensione vera e propria che occorrerà presentare non appena l’Ente previdenziale avrà accertato le condizioni di accesso anticipato alla pensione di anzianità e previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Richiamiamo, infine, quanto contenuto nel nostro messaggio 20110524-186/TEC nel quale abbiamo fornito le prime indicazioni operative per i lavoratori cessati.

Gli allegati in appendice da pag. 65

- Fac-simile Ital-Uil istanza benefici lav. usuranti
- Fac-simile dom. datore di lavoro documentaz. lav. usuranti

L'ITAL il 24 maggio 2011 aveva tempestivamente fornito alcune prime indicazioni operative con specifico riguardo ai lavoratori cessati. Nel messaggio che segue il Patronato della UIL chiarisce alcuni aspetti essenziali del decreto pubblicato e che sarebbe entrato in vigore solo due giorni dopo.



Messaggio ITAL-Uil n. 20110524-186/TEC del 24 maggio 2011

Area Assistenza e Tutela

IMPORTANTE – URGENTE - RISERVATO

***Ai Coordinatori regionali ITAL - Uil
Agli Uffici di Patronato delle CSP Uil e delle UR Uil***

Oggetto: Pubblicazione del decreto legislativo n. 67/2011 in materia di lavori usuranti. Prime indicazioni operative per i lavoratori cessati.

Torniamo ad occuparci dei lavori usuranti per comunicare che il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio u.s. ed entrerà in vigore il prossimo **26 maggio**.

Ricordiamo che, ai fini attuativi, il decreto legislativo ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.

Vi informiamo che le Confederazioni Cgil Cisl e Uil hanno rinnovato al Ministro del Lavoro la richiesta di eliminare ogni eventuale vincolo che subordini il beneficio del pensionamento anticipato alla condizione che l'attività nelle lavorazioni usuranti definite dal decreto sia stata svolta anche nell'anno di maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione.

Questa condizione comporterebbe, come è facile intuire, l'esclusione di tutti i lavoratori che, proprio in ragione delle caratteristiche di usura del lavoro prestato, vengono spostati di mansione/incarico nell'ultimo periodo di lavoro e di tutti i lavoratori che per crisi aziendali sono stati sospesi dal lavoro e collocati in cassa integrazione o addirittura cessati e collocati in mobilità. In allegato, vi trasmettiamo la **nota Cgil Cisl Uil datata 19 maggio 2011**.

In attesa dell'emanazione del decreto Ministeriale di attuazione, forniamo alcune prime indicazioni a carattere operativo riguardanti i lavoratori cessati, riservandoci ulteriori indicazioni successivamente.

Come abbiamo evidenziato nel nostro *messaggio n. 20110420-178/TEC del 20 aprile 2011*, al quale ad ogni buon fine vi rinviando, per l'applicazione del beneficio (*decorrenze fino al 2017*), occorre dimostrare **l'attività in lavorazioni usuranti per almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa**.

La problematica del lavoro usurante nell'anno di maturazione dei requisiti, che Cgil Cisl e Uil hanno rappresentato al Ministro del Lavoro, impone una più ampia e un'attenta **riflessione anche dal punto di vista operativo** per la nostra attività di patronato.

Il decreto legislativo n. 67 dispone che la **prima decorrenza utile della pensione anticipata (Nota 1)** non può essere antecedente al 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto stesso e quindi **la prima decorrenza possibile sarà dal 1° giugno 2011**.

(Nota 1- Dlgs 67/2001 Articolo 1, comma 9)

9. I benefici di cui al presente articolo spettano, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 3, con effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del presente decreto purché, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Come abbiamo ricordato nel richiamato messaggio *20110420-178/TEC*, poiché la decorrenza è sempre subordinata alla **cessazione del rapporto di lavoro**, resta evidente che **la decorrenza 1° giugno 2011**, così come quelle successive, potranno riguardare solo i lavoratori con *“finestra già aperta”* e cessati alle rispettive date.

Va poi aggiunto che per l'esercizio del diritto e per la liquidazione dalla prima decorrenza utile è necessario presentare la **domanda entro la fine del mese precedente quello di decorrenza**.

Fermo restando le criticità dell'ultimo anno sopra evidenziate, va da sé che proprio per i **lavoratori cessati** – in particolare i lavoratori collocati in mobilità/disoccupazione – si pone, in concreto, la necessità di salvaguardare il loro diritto alla pensione attraverso la *“tempestiva”* **presentazione della domanda**.

I suddetti lavoratori e in via generale tutti coloro che, in presenza dei requisiti previsti dal decreto legislativo, hanno potenzialmente diritto alla pensione anticipata già dal 1° giugno 2011 in quanto è già intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, non possono certamente attendere l'emanazione del decreto. Né, tantomeno, l'attivazione dei lavoratori potrà essere ritardata, fino al punto di renderla inefficace, dal fatto che il decreto legislativo ha disposto (Nota 2) una particolare prassi amministrativa per la presentazione delle istanze, prevedendo una sorta di pre-domanda per la verifica del diritto al beneficio e successivamente, dopo il *“benestare”* comunicato al lavoratore dall'Ente previdenziale, la vera e propria domanda di pensione.

Nota 2

Dlgs 67/2011 Art. 2 (Modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione)

1. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'articolo 1, il lavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione:

a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro il 31 dicembre 2011;

b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

2. La domanda di cui al comma 1, presentata all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve essere corredata da copia o estratti della

documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili a:

- a) prospetto di paga;
 - b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
 - c) libretto di lavoro;
 - d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
 - e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
 - f) documentazione medico-sanitaria;
 - g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1;
 - h) comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2;
 - i) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneità alla guida.
 - l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 15 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni;
 - n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
 - o) altra documentazione equipollente.
3. L'ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunica, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti.
4. La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal comma 1 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:
- a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
 - b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
 - c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.
5. A decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 4, vengono adottate modalità di rilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto decreto, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo, delle attività di cui all'articolo 1.
6. Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione di cui al comma 2, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima.

Si pone, pertanto, l'esigenza di prestare la dovuta attenzione alle situazioni riguardanti i lavoratori cessati ad evitare situazioni di differimento della decorrenza della pensione con perdita economica dei relativi ratei.

Siamo certamente consapevoli che l'istruttoria della pratica e le relative prassi previste dal decreto legislativo diventano un punto critico per l'operatività degli uffici. Tuttavia, non possiamo sfuggire alle considerazioni di diritto sopra evidenziate sia per ragioni di tutela dei lavoratori sia come atteggiamento cautelativo per il corretto svolgimento della nostra attività.

Ne deriva che, **al fine di vedersi attribuita la decorrenza 1° giugno 2011, i lavoratori cessati sopra evidenziati dovranno presentare entro il prossimo 31 maggio formale istanza** per il riconoscimento dei benefici e per l'ottenimento della pensione di anzianità con decorrenza 1° giugno.

Nell'assenza di uno schema specifico di pre-domanda e delle necessarie indicazioni e chiarimenti che gli Istituti previdenziali dovranno fornire, è opportuno procedere con la presentazione delle istanze con cui il lavoratore richiede il riconoscimento dell'attribuzione dei benefici pensionistici ai sensi del Dlgs 67/2011, unitamente alla presentazione delle domande di pensione di anzianità di tipo tradizionale.

In buona sostanza contestualmente alla richiesta di riconoscimento del beneficio secondo quanto disposto dall'articolo 2 del Dlgs 67/2011 andrà presentata anche la domanda di pensione di anzianità. Alla richiesta di riconoscimento dei benefici andrà allegata la documentazione a comprova dello svolgimento delle attività indicate dal decreto. In questa prima fase in cui potrà risultare difficoltoso reperire la documentazione necessaria si potrà ovviare con dichiarazione di responsabilità, riservando ad un secondo momento la presentazione della documentazione di cui sopra.

Appare evidente che già da questa prima fase operativa, oggi riguardante i lavoratori cessati con finestra aperta al 1° giugno 2011, domani quelli con finestra aperta al 1° luglio 2011 - in base alla disciplina delle decorrenze vigente tempo per tempo - e così via, **risulterà necessario il più stretto raccordo con le Categorie della Uil il cui contributo sarà imprescindibile**, sia nella fase di informazione/filtro che di orientamento, per ottenere i maggiori risultati possibili.

Di seguito, un esempio riguardante un lavoratore con diritto alla pensione con decorrenza 1° giugno 2011.

Esempio:

- Lavoratore notturno (con un numero di notti non inferiore a 64 per anno) nato il 1° marzo 1951.

- Cessazione del rapporto di lavoro - a seguito di procedure di mobilità - il 31.3.2010.

- Anzianità contributiva alla data di cessazione: 35 anni di contributi utili per il diritto a pensione di anzianità.

Secondo la disciplina generale la sua aspettativa pensionistica avrebbe comportato: attesa del compimento del 60° anno di età (marzo 2011) e attesa dei 12 mesi successivi previsti dal nuovo regime delle decorrenze (decorrenza 1° aprile 2012).

Nell'attesa avrebbe goduto del trattamento di mobilità compresi gli effetti della contribuzione figurativa sul trattamento pensionistico.

Analizzando i requisiti soggettivi previsti per il beneficio sui lavori usuranti, il medesimo lavoratore potrà anticipare il pensionamento: i requisiti di età e contribuzione si perfezionano a marzo 2010 (anche con 64 notti per anno). La finestra, secondo la disciplina prevista nel 2010, è fissata al 1° gennaio 2011 e quindi risulta già aperta. La cessazione è intervenuta.

Quindi solo presentando la domanda entro il 31 maggio 2011 potrà avere diritto alla pensione con decorrenza da giugno 2011.

Ovviamente l'erogazione del trattamento pensionistico non potrà avvenire prima che l'Inps abbia esaminato la domanda, richiesto la documentazione necessaria, espletati i dovuti accertamenti secondo quanto disposto dal Decreto legislativo e dall'emanando Decreto attuativo.

Alla conclusione dell'iter il lavoratore percepirà le somme arretrate di pensione – a decorrere dal 1° giugno 2011 – previo conguaglio con le somme incassate a titolo di indennità di mobilità.

Infine si riporta il Messaggio ITAL del 20 aprile 2011 che analizzava lo Schema di Decreto Legislativo che sarebbe stato solo in seguito emanato. Nel messaggio così, ancora prima del decreto ufficiale, l'ITAL aveva provveduto a fornire indicazioni circa l'impianto in discussione presso le competenti commissioni parlamentari, illustrando il testo dello schema che sarebbe poi rimasto inalterato ed emanato il 21 aprile.



Messaggio ITAL-Uil n. 20110420-178/TEC del 20 aprile 2011

Area Assistenza e Tutela

***Ai Coordinatori regionali ITAL - Uil
Agli Uffici di Patronato delle CSP Uil e delle UR Uil***

Oggetto: Schema Decreto Legislativo sui lavori usuranti. Prima nota: sintesi illustrativa.

Premessa

Lo schema di Decreto Legislativo (vedi allegato) sui benefici previdenziali per l'accesso al pensionamento in favore dei lavoratori impegnati in attività usuranti, dopo i due passaggi alla Commissione Lavoro e Previdenza di Camera e Senato, che hanno espresso parere favorevole, ha ricevuto l'approvazione del Consiglio dei Ministri e quindi è ora in attesa della pubblicazione.

E' bene ricordare che il Decreto, che risponde alla delega assegnata al Governo dal "Collegato al lavoro" (legge 183 del 2010), riprende i criteri definiti dalla legge 247 del 2007 (Protocollo sul Welfare) e in buona sostanza ripropone il testo del 2008 che non andò in porto a causa della fine anticipata della Legislatura.

Nel testo del Decreto in esame vengono definiti i requisiti soggettivi e la platea dei destinatari, i requisiti oggettivi (periodo minimo di lavoro in attività usuranti), l'entità del beneficio. Vengono, infine, indicate: la documentazione necessaria da produrre per l'applicazione del beneficio, le eventuali sanzioni, le risorse finanziarie e l'azione di monitoraggio delle domande presentate.

Da subito, rappresentiamo che **il beneficio pensionistico riguarda solo l'accesso anticipato alla pensione di anzianità con il sistema delle "Quote"**.

Ai fini dell'anticipo del pensionamento di anzianità, il testo del Decreto legislativo mantiene inalterati i seguenti parametri minimi di carattere generale:

- età anagrafica di 3 anni inferiore (a regime) a quella prevista in via generale e comunque non inferiore a 57 anni (nel regime transitorio);
- anzianità contributiva minima non inferiore a 35 anni di contributi.

In attesa della sua pubblicazione, è stata predisposta la seguente **nota illustrativa** con la quale si fornisce un quadro complessivo delle disposizioni previdenziali propedeutico alle successive comunicazioni e indicazioni operative che dovranno vedere il necessario coinvolgimento delle Categorie Sindacali interessate e della Confederazione.

I soggetti interessati e le attività di lavoro usuranti (lavoratori dipendenti)

Nel testo di Decreto legislativo, all'art. 1, comma 1, vengono definite le categorie di **lavoratori dipendenti** e le modalità richieste per poter beneficiare dell'accesso anticipato alla pensione di anzianità.

Si tratta delle seguenti tipologie di lavoratori dipendenti pubblici e privati:

- Lavoratori che hanno prestato attività lavorativa nelle attività di cui al cosiddetto **decreto Salvi** del 1999 (Nota 1)

(Nota 1) **Mansioni particolarmente usuranti di cui al cosiddetto Decreto Salvi**

Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:

- "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- "lavori nelle cave": mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- "lavori nelle gallerie": mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- "lavori in cassoni ad aria compressa";
- "lavori svolti dai palombari";
- "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2' fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutturali;
- "lavori di asportazione dell'amianto": mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

- **Lavoratori notturni** (sono differenziati in base alle notti lavorate nell'anno e secondo la turnistica adottata).

- lavori a turno con periodi notturni di almeno 6 ore e per **almeno 78 gg.** all'anno (categ. A) – **da 72 gg. a 77 gg.** (categ. B) – **da 64 gg. a 71 gg.** (categ. C)
- lavoro notturno per almeno 3 ore (da ore 24,00 a ore 05,00) per l'intero anno.

- Lavoratori **addetti alla cosiddetta "linea catena"** (Nota 2)

Nota 2.

*"lavoratori alle dipendenze di imprese, per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un **processo produttivo in serie** contraddistinto da un **ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni**, che svolgano attività caratterizzate dalla **ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia**, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità."*

Voci di tariffa Inail

Voce	Lavorazioni
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti al **servizio pubblico di trasporto collettivo**.

Il periodo minimo di lavoro in attività usuranti

Il comma 2 dell'articolo 1, definisce il periodo minimo e la collocazione temporale dell'attività lavorativa prestata nei lavori usuranti di cui sopra. Le condizioni richieste sono diversificate in relazione alla data di decorrenza della pensione.

- **Per le decorrenze fino al 2017** : lavoro prestato in attività usuranti per almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.

La condizione - disposta dal decreto per la fase transitoria fino al 2017 – che richiede lo **svolgimento di attività usuranti nell'anno di maturazione dei requisiti per il diritto**, se dovesse essere interpretata alla lettera in senso restrittivo, rischia di escludere dal beneficio tutti quei lavoratori che, anche a fronte di un lungo periodo di lavoro in attività usuranti (anche superiore alla soglia dei 7 anni) , hanno cessato/cesseranno ovvero sospeso il rapporto di lavoro nell'ultimo anno. Basti pensare ai lavoratori in mobilità o in Cassa integrazione.

- **A regime, a partire dalle decorrenze dal 2018** : lavoro prestato in attività usuranti per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Per la ricerca del periodo minimo richiesto occorre fare riferimento solo ai periodi di **svolgimento effettivo dell'attività lavorativa** e non vanno computati i periodi di totale copertura figurativa.

Proprio con riferimento alle decorrenze fino al 2017 si pone la problematica dei **periodi coperti integralmente da contribuzione figurativa nel decennio di riferimento** e che potrebbero incidere negativamente nella ricerca dei 7 anni richiesti dalla legge. Riteniamo che detti periodi vadano neutralizzati, come peraltro accade per altre norme che richiedono il requisito dell'attualità contributiva, al fine di non pregiudicare i diritti dei lavoratori che per determinati eventi tutelati dalla legge, conseguono l'accredito della contribuzione figurativa a copertura anche per lunghi

periodi. Ci riferiamo, in particolare, ai periodi di cassa integrazione a zero ore ovvero ai periodi di congedo straordinario biennale per assistenza ad un familiare disabile.

Il beneficio previdenziale (anticipazione della pensione di anzianità)

Il beneficio previdenziale si sostanzia in un **anticipo della decorrenza della pensione di anzianità**.

Il testo del decreto, nel definire i soggetti che, in deroga alle disposizioni di carattere generale, possono accedere al pensionamento con un requisito agevolato, fa espresso riferimento ai lavoratori dipendenti.

Appare evidente che le tipologie di lavoratori individuate nell'elenco dei lavori considerati usuranti siano lavoratori dipendenti, pubblici o privati. Tuttavia, secondo il nostro parere, non dovrebbero restare esclusi dal beneficio quei lavoratori dipendenti che, in possesso delle condizioni richieste dal decreto per l'anticipo del pensionamento, perfezionano i requisiti contributivi con il concorso di eventuale contribuzione versata nelle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi.

A **regime** (dal 2013) è prevista una riduzione dell'età anagrafica di 3 anni e una quota inferiore di 3 anni rispetto a quella richiesta in via generale (tabella b legge 247 del 2007).

Per il lavoratori notturni delle categorie definite per comodità B e C e cioè per i lavoratori dipendenti pubblici e privati con meno di 78 notti all'anno è previsto un beneficio ridotto (Categ. C = riduzione dell'età anagrafica di 1 anno – Categ. B = riduzione dell'età anagrafica di 2 anni) .

Nel **periodo transitorio** (periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2012) c'è una modulazione della riduzione dell'età e della "Quota", tempo per tempo, secondo una specifica scansione temporale (vedi paragrafo successivo) .

Per il lavoratori notturni dipendenti pubblici e privati con meno di 78 notti all'anno la riduzione dei requisiti è prevista solo a partire dal 1° luglio 2009 (periodo transitorio 1.7.2009 – 31.12.2012).

Precisiamo che ai lavoratori con lavoro notturno per almeno 3 ore (24.00/05.00) e per l'intero anno spettano i medesimi benefici previsti per le altre categorie di lavoratori.

Il decreto legislativo prevede espressamente la non cumulabilità con analoghi benefici che consentono l'anticipazione del pensionamento.

Fase a regime (Periodo a decorrere dal 2013)

Età anagrafica minima (**Fpld**) = **58** anni (anziché 61)

Quota (Fpld) per diritto a pensione = **94** (anziché 97)

per cui 58 + 36 oppure 59 + 35 oppure tutte le altre combinazioni di frazioni di età e contributi, fermo restando l'età minima di 58 anni e l'anzianità contributiva minima di 35 anni.

Nota bene:

- **particolarità per i lavoratori a turno di notte (ctg. B/C) per cui:**

da 64 a 71 notti: età anagrafica minima 60 anni (Fpld) – benefico ridotto a 1 anno

da 72 a 77 notti: età anagrafica minima 59 anni (Fpld) – benefico ridotto a 2 anni

- Una volta confermato l'accesso al pensionamento anche nelle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi si tratta solo di aumentare di un'unità (1 anno) tutte i predetti requisiti previsti per il Fpld.

- Per l'accesso alla pensione anticipata, occorre tenere presente anche quanto disposto dalla legge 122 del 2010 che, a decorrere dal 2015, ha previsto l'innalzamento dell'età anagrafica richiesta per

il raggiungimento della Quota in base all'aspettativa di vita (tre mesi in più per uomini e donne a partire dal 2015).

Le finestre di accesso

Per quanto attiene le finestre di accesso non è prevista alcuna disposizione speciale derogatoria al sistema generale e, pertanto, la decorrenza del pensionamento è quella prevista in via generale.

Nel caso in cui i requisiti di età e contribuzione vengano raggiunti dopo il 31.12.2010 si applicheranno le finestre mobili (nel Fpld decorrenza della pensione trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti) .

Se i requisiti di età e contribuzione risultano invece già raggiunti alla data del 31.12.2010, continuano ad avere validità le finestre introdotte dalla legge 247 del 2007, che, nella ipotesi di pensione di anzianità con meno di 40 anni di contributi, prevedono due decorrenze annuali, in base al semestre di maturazione.

Criterio per determinare l'appartenenza alle categorie dei lavoratori notturni (categ. B e C) ai fini dell'applicazione del beneficio ridotto o intero se presenti altre attività

Per verificare se un lavoratore notturno, che ha effettuato per un periodo di attività da 64 a 71 notti e per un altro periodo da 72 a 77 notti, debba rientrare nella categoria B o C si prende a riferimento il periodo maggiore all'interno degli ultimi 10 anni. A parità di periodo si applica la categoria B (da 72 a 77 notti) .

Il beneficio ridotto per i lavoratori notturni delle categorie B e C si applica solo se, nel periodo di riferimento il periodo di lavoro notturno per meno di 78 notti sia superiore alla metà del periodo complessivamente svolto in eventuali altre attività usuranti (notturno di categoria A, attività ex decreto Salvi; lavoro catena; conducenti servizio pubblico) .

Come opera la riduzione dei requisiti per il diritto a pensione tempo per tempo

Periodo transitorio

- Periodo 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009

Età anagrafica minima (**Fpld**) = **57 anni** (anziché 58)

Anzianità contributiva minima = **35 anni**

Nota bene:

- **particolarità per i lavoratori a turno di notte (categ. B/C) per cui:** l'anticipo dell'età anagrafica - 57 anni anziché 58 - non si applica ai lavoratori a turno con numero di notti inferiore a 78.

- Una volta confermato l'accesso al pensionamento anche nelle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi si tratta solo di aumentare di 1 anno l'età anagrafica prevista per il Fpld. Ovviamente analogo discorso varrà per le finestre da applicare che saranno quelle previste per le pensioni nelle GGSS dei lav. Autonomi.

- Periodo 1° luglio 2009 – 31 dicembre 2009

Età anagrafica minima (**Fpld**) = **57 anni** (anziché 59)

Quota (Fpld) per diritto a pensione = **93** (anziché 95)

per cui 57 + 36 oppure 58 + 35 oppure tutte le altre combinazioni di frazioni di età e contributi fermo restando l'età minima di 57 anni e l'anzianità contributiva di 35 anni

Nota bene:

- **particolarità per i lavoratori a turno di notte (categ. C) per cui:** da 64 a 71 notti: età anagrafica minima 58 anni (Fpld).

- Una volta confermato l'accesso al pensionamento anche nelle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi si tratta solo di aumentare di un'unità (1 anno) tutti i predetti requisiti previsti per il Fpld. Ovviamente analogo discorso varrà per le finestre da applicare che saranno quelle previste per le pensioni nelle GGSS dei lav. Autonomi.

- Periodo anni 2010, 2011 e 2012

Età anagrafica minima (**Fpld**) = **57** anni (anziché 59 per il 2010 e 60 per il 2011/2012)

Quota (Fpld) per diritto a pensione = **94** (anziché 95 per il 2010 e 96 per il 2011/2012) per cui 57 + 37, oppure 58 + 36, oppure 59 + 35 oppure tutte le altre combinazioni di frazioni di età e contributi fermo restando l'età minima di 57 anni e l'anzianità contributiva di 35 anni

Nota bene

- **particolarità per i lavoratori a turno di notte (categ. B/C) per cui:**

Anno 2010:

da 64 a 71 notti: età anagrafica minima 58 anni (Fpld)

da 72 a 77 notti: età anagrafica minima 57 anni (Fpld) e quindi beneficio pieno.

Anni 2011-2012:

da 64 a 71 notti: età anagrafica minima 59 anni (Fpld)

da 72 a 77 notti: età anagrafica minima 58 anni (Fpld)

- Una volta confermato l'accesso al pensionamento anche nelle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi si tratta solo di aumentare di un'unità (1 anno) tutti i predetti requisiti previsti per il Fpld. Ovviamente analogo discorso varrà per le finestre da applicare che saranno quelle previste per le pensioni nelle GGSS dei lav. Autonomi.

Presentazione delle domande e documentazione probatoria necessaria

Il Decreto dispone una specifica disciplina per la presentazione delle domande. Anche in considerazione della non semplice verifica delle condizioni di accesso al beneficio è prevista la presentazione di una **pre-domanda di pensione** secondo il seguente schema temporale:

- entro il **30 settembre 2011** per i lavoratori che hanno già maturato o matureranno i requisiti entro il medesimo anno 2011;
- entro il **1° marzo** dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati per i lavoratori che maturano i requisiti a far data dal 2012.

Eventuali ritardi nella presentazione comportano quanto segue:

- ritardo fino ad 1 mese = differimento di 1 mese;
- ritardo da 1 a 2 mesi = differimento di 2 mesi;
- ritardo da 3 mesi e oltre = differimento di 3 mesi.

Il decreto dispone che la prima decorrenza utile per la pensione anticipata acquisita con i benefici per lo svolgimento di lavori usuranti non può essere antecedente al 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto stesso.

Ovviamente la decorrenza resta subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro. Appare evidente che i primi lavoratori che potranno beneficiare delle norme in esame sono coloro che risultano già

in possesso dei requisiti entro il 2011 con finestra già aperta all'entrata in vigore del decreto (es. lavoratore con 57 anni di età e 35 anni di contributi al 31.12.2008). In tal caso, la decorrenza non potrà essere anteriore al 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge è prevista la presentazione di documentazione ed elementi di prova di data certa (libro matricola, contratto collettivo, schemi di turnazione, registro presenze, etc.) (Nota 3)

(Nota 3)

L'articolo 2, al comma 2, prevede che al fine di verificare l'espletamento delle attività usuranti e il periodo minimo richiesto dal Decreto medesimo la domanda di cui sopra deve essere corredata dalla seguente documentazione:

“ ... *omissis*

a) *prospetto di paga;*

b) *libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;*

c) *libretto di lavoro;*

d) *contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale;*

e) *contratto di lavoro individuale;*

f) *ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze;*

g) *documentazione medico-sanitaria;*

h) *dichiarazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;*

i) *livello di inquadramento;*

m) *carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e certificato di idoneità alla guida;*

n) *documento di valutazione del rischio di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;*

o) *altra documentazione equipollente.”*

Una volta presentata la suddetta documentazione, l'Inps (o altro Ente previdenziale) indicherà al lavoratore la maturazione del diritto e la finestra di uscita e solo successivamente il lavoratore potrà accedere al pensionamento, previa cessazione del rapporto di lavoro e fermo restando la presentazione della domanda vera e propria.

A seguire, e per i periodi di lavoro da oggi in avanti, il Decreto prevede un sistema di rilevazione automatica della possibilità di accesso ai benefici.

Sanzioni: in caso di dichiarazioni non veritiere è prevista la restituzione del doppio delle somme indebitamente rimosse da parte di chi ha fornito le dichiarazioni.

Attuazione - Monitoraggio e copertura finanziaria

Ai fini attuativi è previsto un Decreto interministeriale da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs. Tale decreto che per la sua emanazione prevede anche il concorso delle parti sociali dovrà in particolare disciplinare i procedimenti di accertamento in relazione alla documentazione probatoria soprattutto quella inerente le situazioni del lavoro a “linea catena” e “notturno”.

Viene altresì previsto un monitoraggio che ha anche lo scopo di verificare eventuali scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie. Qualora si verificasse tale ipotesi è previsto il differimento delle decorrenze secondo un ordine di priorità che terrà conto della data di maturazione dei requisiti e a parità degli stessi in relazione alla data di presentazione delle istanze.

Su tutta la vicenda torneremo a breve, a pubblicazione avvenuta, anche in relazione agli aspetti operativi e alle prime iniziative da mettere in atto in stretto raccordo con la Confederazione e le Categorie sindacali.

APPENDICE



Istituto Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica

Accesso al trattamento pensionistico anticipato per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

Protocollo Inpdap

Cod.

Dichiarazione del richiedente

Io sottoscritto/a

Codice fiscale

Sesso ☐ M ☐ F

Cognome

Nome

Nato/a il

Stato di nascita

Comune

Prov.

Residente in

Comune

Prov.

CAP

Via/Piazza

n.

Frazione

Presso

Pal. sc.

int.

Telefono fisso

Cellulare

Fax

E-mail

(Eventuale indirizzo diverso dalla residenza)

Comune

Prov.

CAP

Via/Piazza

n.

Frazione

Presso

Pal. sc.

int.

Telefono fisso

Cellulare

Fax

E-mail

Chiedo il riconoscimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato

per l'anno ai sensi del d.lgs. 21 Aprile 2011 n. 67

Dichiaro di aver prestato attività lavorativa



Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cod.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

presso

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

dal

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dichiaro di aver svolto attività di lavoro dipendente in qualità di:

- ☐ lavoratore impegnato in mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 Maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 Settembre 1999
- ☐ lavoratore notturno come definito dal d.lgs. n. 67/2011 nelle seguenti categorie:
- ☐ lavoratore notturno il cui orario di lavoro è inserito nel quadro di lavoro a turni e che ha prestato l'attività nel periodo notturno per almeno 6 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino
 - ☐ lavoratore che ha prestato l'attività lavorativa per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo
- ☐ lavoratore alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'Inail impegnati all'interno di un processo produttivo in serie di cui all'art. 1, comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 67/2011
- ☐ conducente di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

Dichiaro che i periodi per i quali ho svolto l'attività considerata particolarmente pesante e faticosa sono i seguenti:

anno

--	--	--	--	--	--

giorni complessivi

--	--	--	--	--	--



Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cod.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dichiaro di volermi avvalere, per l'accesso al pensionamento del beneficio di cui al d.lgs. n. 67/2011

Allego la seguente documentazione:

- certificazione attestante lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni

particolarmente usuranti rilasciata da

 ;

- ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni o altra documentazione equipollente;
- modello PA04 attestante il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite;
- la carta di qualificazione del conducente di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 286/2005 e certificato di idoneità alla guida (da allegare solo in caso di conducente di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo).

Dichiaro di aver presentato alla sede Inpdap di

 la domanda di:

- Riscatto in data

 /

 /
- Ricongiunzione in data

 /

 /
- Computo del servizio militare in data

 /

 /
- Altro

 in data

 /

 /

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'Inpdap effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71, 72, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 Testo Unico sulla documentazione amministrativa).

Come stabilito dall'art.43 D.P.R. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) il richiedente può avvalersi della presente dichiarazione sostitutiva oppure indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. In quest'ultimo caso, l'Inpdap rende noto che i termini del procedimento decorreranno dalla data di ricezione delle informazioni stesse.

Il richiedente può sottoscrivere questa richiesta in presenza del funzionario addetto all'autenticazione della firma, oppure, può inviarla per via telematica, posta, fax, firmata e accompagnata dalla fotocopia del suo documento di riconoscimento (Art.38, c.1 del D.P.R. 445/2000). Se il documento d'identità non è più valido, dovrà dichiarare, sulla fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti, non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (Art.45, c.3 del D.P.R. 445/2000).

Luogo e data

Firma del richiedente



Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cod.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Informativa agli utenti
ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

L'Inpdap, con sede legale in Roma, viale Aldo Ballarin, 42, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge, per finalità strettamente connesse e strumentali all'erogazione della prestazione da Lei richiesta.

Il trattamento dei dati personali avviene anche con l'ausilio di strumenti elettronici, da parte del personale dell'Istituto o di altri soggetti che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Istituto stesso. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi sanciti dall'art.11 del d. lgs.196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in base alla normativa che disciplina la prestazione richiesta, e indispensabile per la definizione del relativo procedimento. I suoi dati personali, ove necessario, potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati fra i quali Istituti previdenziali e assistenziali, Istituti di Credito o Uffici Postali da Lei indicati, organizzazioni che effettuano assistenza legale e fiscale. La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dall'art.7 del d.lgs. 196/2003 con particolare riguardo all'aggiornamento, alla rettifica, all'integrazione dei dati e alla loro cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco. Inoltre, potrà opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano. La informiamo, infine, che per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, potrà rivolgersi al Direttore dell'Ufficio Inpdap competente alla definizione del procedimento e/o all'erogazione della prestazione, designato, a tale scopo, "Responsabile" pro tempore del trattamento dei dati personali.

Spazio riservato all'Ufficio

Certifico apposta in mia presenza la firma del
dichiarante (art. 38, c.3 D.P.R. 445/2000)

Il funzionario addetto (timbro e firma)



Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cod.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Delega al patronato

Io sottoscritto/a delego il patronato

, presso il quale eleggo domicilio ai sensi dell'art.47 del c.c., a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente nei confronti dell' INPDAP per la trattazione della pratica relativa alla presente domanda, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n.152 e del D.M. 10 ottobre 2008, n.193. Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto.

Data

 /

 /

Firma _____

Dati Operatore:

Cognome

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nome

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sede

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Firma operatore e
timbro del patronato

Codice del patronato

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numero pratica del patronato

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Domanda di riconoscimento dei benefici relativi allo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti - 1/4

ALL'UFFICIO INPS DI _____

COGNOME _____ NOME _____

CODICE FISCALE _____ NATO/A IL GG/MM/AAAA _____

A _____ PROV. _____ STATO _____

CITTADINANZA _____

RESIDENTE IN _____ PROV. _____ STATO _____

INDIRIZZO _____ CAP _____

TELEFONO * _____ CELLULARE * _____

INDIRIZZO E-MAIL* _____

Chiedo

il riconoscimento dei benefici relativi allo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, ai fini dell'esercizio del diritto per l'accesso alla pensione di anzianità.

Mandato di assistenza e rappresentanza

Io sottoscritto delego il Patronato _____ codice _____ presso il quale eleggo domicilio (ai sensi dell'art. 47 del codice civile) a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente nei confronti dell'Inps per la trattazione della presente domanda.

data _____ firma _____

Timbro del patronato e firma dell'Operatore _____

Notizie sullo svolgimento delle mansioni particolarmente usuranti di cui alla lettera a) del decreto legislativo n. 67/2011

Ai fini del riconoscimento dei richiesti benefici, faccio presente che ho svolto le seguenti mansioni:

☐ lavori in galleria, cava o miniera, lavori svolti in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità
dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____
datore di lavoro: _____

☐ lavori nelle cave di materiale di pietra e ornamentale
dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____
datore di lavoro: _____



Domanda di riconoscimento dei benefici relativi allo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti - 2/4

- ☐ lavori nelle gallerie in qualità di addetto al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

datore di lavoro: _____

- ☐ lavori in cassoni ad aria compressa;

dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

datore di lavoro: _____

- ☐ lavori svolti in qualità di palombaro;

dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

datore di lavoro: _____

- ☐ lavori svolti ad alte temperature;

dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

datore di lavoro: _____

- ☐ lavori svolti in qualità di soffiatore nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

datore di lavoro: _____

- ☐ lavori espletati in spazi ristretti aventi carattere di prevalenza e continuità (mansioni svolte continuamente all'interno di spazi ristretti quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi di bordo o di grandi blocchi strutture);

dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

datore di lavoro: _____

- ☐ lavori di asportazione dell'amianto svolti con carattere di prevalenza e continuità.

dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

datore di lavoro: _____

☒ **Notizie sullo svolgimento di lavoro notturno di cui alla lettera b) del decreto legislativo n. 67/2011**

Ho svolto il seguente lavoro notturno:

- ☐ lavoro a turni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 66 del 2003.

Attività prestata nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore:

- ☐ per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78, (per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009);

dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

datore di lavoro: _____

- ☐ per un numero minimo di giorni lavorativi non inferiore a 64 (per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione dal 1° luglio 2009).

dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

datore di lavoro: _____

- ☐ lavoro notturno svolto per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo.

dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

datore di lavoro: _____

Domanda di riconoscimento dei benefici relativi allo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti - 3/4

● **Notizie sullo svolgimento di lavoro di addetto alla c.d. linea catena di cui alla lettera C) del decreto legislativo n. 67/2011**

- ☐ Ho svolto lavoro alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 c.c. impegnato all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni con svolgimento di attività caratterizzata dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, con spostamento a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia.

dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

datore di lavoro: _____

● **Notizie sullo svolgimento di lavoro di conducente di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di cui alla lettera d) del decreto legislativo n. 67/2011**

- ☐ Ho svolto lavoro di conducente di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, per servizio pubblico di trasporto collettivo.

dal (gg/mm/aaaa) _____ al (gg/mm/aaaa) _____

datore di lavoro: _____

● **Documentazione**

Per documentare lo svolgimento di detta o dette attività, allego:

- libro matricola;
 - libro unico del lavoro;
 - libretto di lavoro;
 - ruolo di equipaggio;
 - comunicazione al centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione riguardanti il rapporto di lavoro;
 - busta paga;
 - ordine di servizio
 - contratto di lavoro individuale
- ☐ Allego altresì _____

La predetta documentazione, da allegare alla domanda, attestante la sussistenza del rapporto di lavoro per tutto il periodo cui si riferisce la richiesta di beneficio, deve essere prodotta in copia e deve riportare la dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale.

data _____

firma _____



Domanda di riconoscimento dei benefici relativi allo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti - 4/4

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'Inps con sede in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto.

I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L'Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell'agenzia stessa.

Perfezionamento requisiti dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009

REQUISITO CONTRIBUTIVO - 35 anni -	ETÀ ANAGRAFICA ORDINARIA		ETÀ ANAGRAFICA LAVORI FATICOSI E PESANTI	
	LAV. DIPENDENTI	LAV. AUTONOMI	LAV. DIPENDENTI	LAV. AUTONOMI
01/01/2008 30/06/2009	58	59	57	58

Perfezionamento requisiti dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009

REQUISITI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna
07/2009	12/2009	95	59	96	60

REQUISITI PER LAVORO FATICOSO E PESANTE					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
07/2009	12/2009	93	57	94	58

07/2009	12/2009	93	57	94	58
---------	---------	----	----	----	----

Perfezionamento requisiti dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010

REQUISITI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2010	12/2010	95	59	96	60

REQUISITI PER LAVORO FATICOSO E PESANTE					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2010	12/2010	94	57	95	58

Perfezionamento requisiti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012

REQUISITI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2011	12/2012	96	60	97	61

REQUISITI PER LAVORO FATICOSO E PESANTE					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2011	12/2012	94	57	95	58

Perfezionamento requisiti dal 1° gennaio 2013 in poi

REQUISITI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2013		97	61	98	62

REQUISITI PER LAVORO FATICOSO E PESANTE					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2013		94	58	95	59

Requisiti agevolati per i lavoratori notturni (64/71 turni notturni per anno: art. 1, comma 6 lett.a))

Perfezionamento requisiti dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009

REQUISITO CONTRIBUTIVO - 35 anni -	ETÀ ANAGRAFICA ORDINARIA		ETÀ ANAGRAFICA PER 64/71 TURNI NOTTURNI	
	LAV. DIPENDENTI	LAV. AUTONOMI	LAV. DIPENDENTI	LAV. AUTONOMI
01/01/2008 30/06/2009	58	59	57	58

Perfezionamento requisiti dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009

REQUISITI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
07/2009	12/2009	95	59	96	60

REQUISITI PER 64/71 TURNI NOTTURNI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna
07/2009	12/2009	93	58	94	59

Perfezionamento requisiti dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010

REQUISITI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2010	12/2010	95	59	96	60

REQUISITI PER 64 / 71 TURNI NOTTURNI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna
01/2010	12/2010	94	58	95	59

Perfezionamento requisiti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012

REQUISITI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2011	12/2012	96	60	97	61

REQUISITI PER 64 / 71 TURNI NOTTURNI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2011	12/2012	94	59	95	60

Perfezionamento requisiti dal 1° gennaio 2013 in poi

REQUISITI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2013		97	61	98	62

REQUISITI PER 64/71 TURNI NOTTURNI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2013		94	60	95	61

Requisiti agevolati per i lavoratori notturni (72/77 turni notturni per anno: art. 1, comma 6 lett.b))
Perfezionamento requisiti dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009

REQUISITO CONTRIBUTIVO - 35 anni -	ETÀ ANAGRAFICA ORDINARIA		ETÀ ANAGRAFICA PER 72/77 TURNI NOTTURNI	
	LAV. DIPENDENTI	LAV. AUTONOMI	LAV. DIPENDENTI	LAV. AUTONOMI
01/01/2008 30/06/2009	58	59	57	58

Perfezionamento requisiti dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009

REQUISITI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
07/2009	12/2009	95	59	96	60

REQUISITI PER 72 / 77 TURNI NOTTURNI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
07/2009	12/2009	93	57	94	58

Perfezionamento requisiti dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010

REQUISITI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2010	12/2010	95	59	96	60

REQUISITI PER 72 / 77 TURNI NOTTURNI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2010	12/2010	94	57	95	58

Perfezionamento requisiti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012

REQUISITI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2011	12/2012	96	60	97	61

REQUISITI PER 72/77 TURNI NOTTURNI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2011	12/2012	94	58	95	59

Perfezionamento requisiti dal 1° gennaio 2013 in poi

REQUISITI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2013		97	61	98	62

REQUISITI PER 72/77 TURNI NOTTURNI					
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI					
PERIODO		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/2013		94	59	95	60

**TABELLE PER VERIFICA DELLA DATA DI MATURAZIONE DEI
REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA IN
FAVORE DEI LAVORATORI CHE HANNO DIRITTO AL
RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PER AVER PRESTATO ATTIVITA'
DI LAVORO DIPENDENTE PARTICOLARMENTE FATICOSE E
PESANTI AI SENSI DEL DLGS 67 DEL 2011**

Anticipo della pensione per lavori usuranti a confronto con il regime generale

REQUISITI DI ETA' E CONTRIBUZIONE PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' nel FPLD CON MENO DI 40 ANNI DI CONTRIBUTI (Sistema della Quote dal 1.7.2009)

TAB. 1 *(Situazione periodo transitorio)*

Regime generale				Lavori usuranti (anticipo pieno)				Lavori usuranti (anticipo ridotto lavori notturni cat.B - 72/77 notti -)				Lavori usuranti (anticipo ridotto lavori notturni cat.C -64/71 notti-)										
Dal 1.7.2008 al 30.6.2009	ETA' MIN.	CONTRIB. MINIMA		ETA' MIN.	ANZ. CONTRIB. MINIMA		ETA' MIN.	ANZ. CONTRIB. MINIMA		ETA' MIN.	ANZ. CONTRIB. MINIMA		ETA' MIN.	ANZ. CONTRIB. MINIMA								
	58	35		57	35		58	35		58	35		58	35								
Dal 01.07.2009 al 31.12.2009	ETA'	QUOTA	Combinazione quota		ETA'	QUOTA	Combinazione quota		Età	QUOTA	Combinazione quota		Età	QUOTA	Combinazione quota							
			Eta'	Contrib.			Eta'	Contr.			Eta'	Contr.			Eta'	Contr.						
			59	36			57	93			57	36			57	93	57	36	58	93	58	35
			60	35							58	35					58	35				
Dal 01.01.2010 al 31.12.2010	59	95	Combinazione quota		57	94	Eta'		Età	QUOTA	Combinazione quota		Età	QUOTA	Combinazione quota							
			Eta'	Contrib.			57	37			57	37			58	36	58	36				
			59	36			58	36			59	35			59	35						
			60	35			59	35			59	35										
Dal 01.01.2011 al 31.12.2012	60	96	Combinazione quota		57	94	Eta'		Età	QUOTA	Combinazione quota		Età	QUOTA	Combinazione quota							
			Eta'	Contrib.			57	37			58	36			59	35						
			60	36			58	36			59	35										
			61	35			59	35														

REQUISITI DI ETA' E CONTRIBUZIONE PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' CON IL SISTEMA DELLE QUOTE NEL FPLD
TAB. 1 (Situazione a regime dal 2013) -

Regime generale					Lavori usuranti <i>(anticipo pieno)</i>				Lavori usuranti <i>(anticipo ridotto lavori notturni cat. B)</i>				Lavori usuranti <i>(anticipo ridotto lavori notturni cat. C)</i>			
Dal 01.01.2013	61 e 3 mesi	97 e 3 mesi	Combinazione quota		58 e 3 mesi	94 e 3 mesi	Combinazione quota		Età	QUOTA	Combinazione quota		Età	QUOTA	Combinazione quota	
			Eta'	Contrib.			Eta'	Cont rib.			Eta'	Contrib.			Eta'	Contrib.
			61 e 3 mesi	36			58 e 3 mesi	36			59 e 3 mesi	35			60 e 3 mesi	35
			62 e 3 mesi	35			59 e 3 mesi	35								

Nota bene: fermo restando l'età anagrafica minima indicata e l'anzianità contributiva minima di 35 anni di contributi il raggiungimento della quota richiesta può essere raggiunto anche sommando le frazioni di età alle settimane di contribuzione.

REQUISITI DI ETA' E CONTRIBUZIONE PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' CON IL SISTEMA DELLE QUOTE NELLE GESTIONI SPECIALI DEI LAV. AUTONOMI (situazioni miste nelle quali in aggiunta alla contribuzione FPLD è richiesto il concorso della contribuzione versata in qualità di lav. Autonomo (Art; Comm; CdCm) - **TAB. 2 *(Situazione periodo transitorio)* -**

Regime generale				Lavori usuranti (anticipo pieno)			Lavori usuranti (anticipo ridotto lavori notturni cat.B - 72/77 notti -)				Lavori usuranti (anticipo ridotto lavori notturni cat.C -64/71 notti-)									
Dal 1.7.2008 al 30.6.2009	ETA' MIN.	CONTRIB. MINIMA		ETA' MIN.	ANZ. CONTRIB. MINIMA		ETA' MIN.	ANZ. CONTRIB. MINIMA		ETA' MIN.	ANZ. CONTRIB. MINIMA									
	59	35		58	35		59	35		59	35									
Dal 01.07.2009 al 31.12.2009	ETA'	QUOTA	Combinazione quota		ETA'	QUOTA	Combinazione quota		Età	QUOTA	Combinazione quota		Età	QUOTA	Combinazione quota					
			Eta'	Contrib.			Eta'	Contr.			Eta'	Contr.			Eta'	Contr.				
			60	36			58	94			58	36			58	94	59	94	59	35
			61	35																
Dal 01.01.2010 al 31.12.2010	60	96	Combinazione quota		58	95	Eta'		58	95	Combinazione quota		59	95	Combinazione quota					
			Eta'	Contrib.			58	37			58	37			59	36				
			60	36			59	36			59	36			60	35				
			61	35			60	35			60	35			60	35				
Dal 01.01.2011 al 31.12.2012	61	97	Combinazione quota		58	95	Eta'		Età	QUOTA	Combinazione quota		Età	QUOTA	Combinazione quota					
			Eta'	Contrib.			58	37			59	36			60	35				
			61	36			59	36	59	95	59	36	60	95	60	35				
			62	35			60	35			60	35								

REQUISITI DI ETA' E CONTRIBUZIONE PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' CON IL SISTEMA DELLE QUOTE NELLE GESTIONI SPECIALI DEI LAV. AUTONOMI (situazioni miste nelle quali in aggiunta alla contribuzione FPLD è richiesto il concorso della contribuzione versata in qualità di lav. Autonomo (Art; Comm; CdCm) - **TAB. 2** *(Situazione a regime dal 2013)* -

Regime generale					Lavori usuranti (anticipo pieno)				Lavori usuranti (anticipo ridotto lavori notturni cat. B)				Lavori usuranti (anticipo ridotto lavori notturni cat. C)			
Dal 01.01.2013	62 e 3 mesi	98 e 3 mesi	Combinazione quota		59 e 3 mesi	95 e 3 mesi	Combinazione quota		Età	QUOTA	Combinazione quota		Età	QUOTA	Combinazione quota	
			Eta'	Contrib.			Eta'	Cont rib.			Eta'	Contrib.			Eta'	Contrib.
			62 e 3 mesi	36			59 e 3 mesi	36			60 e 3 mesi	35			61 e 3 mesi	35
			63 e 3 mesi	35			60 e 3 mesi	35	60 e 3 mesi	95 e 3 mesi	60 e 3 mesi	35	61 e 3 mesi	96 e 3 mesi	61 e 3 mesi	35

Nota bene: fermo restando l'età anagrafica minima indicata e l'anzianità contributiva minima di 35 anni di contributi il raggiungimento della quota richiesta può essere raggiunto anche sommando le frazioni di età alle settimane di contribuzione.



Fac-simile istanza per richiedere al datore di lavoro la documentazione di cui al Dlgs 67/2011

Al datore di lavoro

OGGETTO: richiesta di documentazione di cui all'art. 2, commi 2 e 6, D.Lgs. 67/2011, ai fini dell'accesso anticipato alla pensione di anzianità.

Il sottoscritto _____, nato il _____, C.F. _____

in qualità di dipendente/ex dipendente presso lo stabilimento/unità operativa di _____

al fine dell'attribuzione del beneficio previdenziale di cui al D.Lgs. 67/2011 chiede, ai sensi dell'art. 1, comma 6, Dlgs 67/2011 il rilascio della documentazione di cui all'art. 2, comma 2, D.Lgs. 67/2011, attestante l'attività lavorativa svolta per il periodo dal _____ al _____ in qualità di:

- ☐ *Lavoratore appartenente all'elenco di cui all'art. 2 del Decreto ministeriale 19.05.1999 (Decreto Salvi) (art. 1, c.1, lett. a), D.Lgs 67/11) ;*
- ☐ *Lavoratore notturno (art. 1, c. 1, lett. b), D.Lgs 67/11);*
- ☐ *Lavoratore addetto alla "linea catena" (art. 1, c. 1, lett. c) D.Lgs. 67/2011)*
- ☐ *Conducente di veicolo adibito a servizio pubblico di trasporto collettivo (art. 1, c. 1, lett. d), D.Lgs 67/11).*

_____, lì _____

Firma



Fac-simile istanza per richiedere all'Ente Previdenziale il beneficio LAVORI USURANTI

All' _____ (Ente previdenziale)

OGGETTO: Domanda di riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1, D.Lgs. 67/2011, ai fini dell'accesso anticipato alla pensione di anzianità.

Il sottoscritto _____, nato il _____,
a _____, residente a _____, prov. _____, Via
_____ C.F. _____, elettivamente
domiciliato presso il patronato ITAL di _____ al quale ha conferito l'allegato
mandato di patrocinio, con la presente avanza formale richiesta per l'accesso al beneficio di cui all'art. 1
del D.Lgs. 67/2011 ai fini del diritto alla pensione di anzianità.

A tal fine:

1. Dichiaro di aver prestato attività usurante in qualità di:

	Attività	Dal	al	Datore di lavoro
☐	Lavoratore appartenente all'elenco di cui all'art. 2 del Decreto ministeriale 19.05.1999 (Decreto Salvi) (art. 1, c.1, lett. a), D.Lgs 67/11)			
☐	Lavoratore notturno (art. 1, c. 1, lett. b), D.Lgs 67/11)			
☐	Lavoratore addetto alla linea catena (art. 1, c. 1, lett. c) D.Lgs. 67/2011)			
☐	Conducente di veicolo adibito a servizio pubblico di trasporto collettivo (art. 1, c. 1, lett. d), D.Lgs 67/11)			

2. Allega la seguente documentazione, riservandosi di produrre eventuali documenti mancanti: _____

_____.

_____, li _____

Firma



Fac-simile istanza per richiedere all'Ente Previdenziale il beneficio LAVORI USURANTI

All' _____ (Ente previdenziale)

OGGETTO: Domanda di riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1, D.Lgs. 67/2011, ai fini dell'accesso anticipato alla pensione di anzianità.

Il sottoscritto _____, nato il _____,
a _____, residente a _____, prov. _____, Via
_____ C.F. _____, elettivamente
domiciliato presso il patronato ITAL di _____ al quale ha conferito l'allegato
mandato di patrocinio, con la presente avanza formale richiesta per l'accesso al beneficio di cui all'art. 1
del D.Lgs. 67/2011 ai fini del diritto alla pensione di anzianità.

A tal fine:

1. Dichiaro di aver prestato attività usurante in qualità di:

	Attività	Dal	al	Datore di lavoro
☐	Lavoratore appartenente all'elenco di cui all'art. 2 del Decreto ministeriale 19.05.1999 (Decreto Salvi) (art. 1, c.1, lett. a), D.Lgs 67/11)			
☐	Lavoratore notturno (art. 1, c. 1, lett. b), D.Lgs 67/11)			
☐	Lavoratore addetto alla linea catena (art. 1, c. 1, lett. c) D.Lgs. 67/2011)			
☐	Conducente di veicolo adibito a servizio pubblico di trasporto collettivo (art. 1, c. 1, lett. d), D.Lgs 67/11)			

2. Dichiaro di aver già richiesto al proprio datore di lavoro la documentazione di cui all'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 67/2011 in data _____; datore di lavoro _____

3. Allega la seguente documentazione, riservandosi di produrre eventuali documenti mancanti: _____

_____, lì _____

Firma

CIRCOLARE N. 15/2011



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per le Politiche Previdenziali

Direzione generale per l'Attività Ispettiva



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 20/06/2011

Prot. 25 / SEGR / 0010111 / MA005.A005

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro

All' INPS

Direzione Centrale Entrate

All' INAIL

Direzione Centrale Rischi

All' INPDAP

All' ENPALS

Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Comando Generale della Guardia di Finanza

LORO SEDI

e p.c.

all' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

alla Provincia autonoma di Trento

alla Provincia Autonoma di Bolzano

LORO SEDI

OGGETTO: Comunicazioni di svolgimento di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla "linea catena" e dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici – Art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

Il d.lgs. n. 67/2011, in attuazione dell'art. 1 della l. 183/2010 (c.d. "collegato lavoro"), ha introdotto la possibilità di beneficiare di un accesso anticipato al pensionamento in favore degli

“addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”, individuati nell’art. 1 dello stesso decreto.

In attesa di una effettiva operatività del provvedimento, comunque subordinata alla emanazione del decreto interministeriale previsto dall’art. 4 dello stesso d.lgs. 67/2011, e recante le *“modalità attuative”*, si ritiene necessario fornire le primissime indicazioni per quanto concerne gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, da ritenersi immediatamente applicabili.

Comunicazione di svolgimento di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena”

L’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 67/2011 stabilisce che *“il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall’articolo 1, comma 1, lettera c), è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”*.

I datori di lavoro di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 67/2011 devono pertanto effettuare una comunicazione, secondo le modalità di seguito indicate, volta ad evidenziare l’impiego di:

“lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità”.

Le imprese interessate dalla norma in questione sono **esclusivamente quelle nelle quali sono attualmente svolte attività che soddisfino tutti i seguenti requisiti:**

- a) applicazione delle voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 allegato al d.lgs. 67/2011 (v. allegato);
- b) applicazione dei criteri di organizzazione del lavoro previsti dall'art. 2100 c.c., così come disciplinati dal CCNL applicato;
- c) utilizzo di un processo produttivo in serie come descritto dal sopra riportato art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 67/2011.

Modalità di comunicazione

I datori di lavoro interessati saranno dunque tenuti ad effettuare una comunicazione, indicando presso quali unità produttive sono svolte le lavorazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), esclusivamente attraverso la compilazione del modello "LAV-US", disponibile a partire dal 21 giugno 2011 sul sito istituzionale del Ministero – www.lavoro.gov.it

Il termine per l'effettuazione della comunicazione, seppur previsto in fase di prima applicazione entro il 25 giugno p.v. (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 67/2011), va considerato quale termine ordinatorio. Attese le difficoltà applicative della disposizione **circa la verifica dello svolgimento di lavoro notturno e di lavorazioni c.d. "a catena"**, si ritiene comunque non sanzionabile il datore di lavoro che abbia trasmesso la citata modulistica entro il **31 luglio p.v.**

Si evidenzia, da ultimo, che laddove si richiede, nello specifico modello di comunicazione, il numero indicativo dei lavoratori impegnati nelle attività in questione, occorre tener conto anche dei lavoratori utilizzati nell'ambito di una somministrazione di lavoro. Si ritiene infatti che gli stessi debbano essere comunicati esclusivamente dalle imprese utilizzatrici, quali datori di lavoro "di fatto", in quanto queste ultime sono pienamente a conoscenza delle attività prestate dai citati lavoratori e di essi dispongono nell'ambito del proprio potere organizzativo.

Comunicazione dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici

L'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 67/2011 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti Istituti previdenziali, esclusivamente per via telematica (anche per il tramite di consulenti del lavoro e associazioni di categoria), con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni (art. 1, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 67/2011) nelle seguenti categorie:

a) lavoratori il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato a far data dal 1° luglio 2009;

b) lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

Modalità di comunicazione

I datori di lavoro interessati saranno dunque tenuti ad effettuare una comunicazione, indicando presso quali unità produttive sono svolte le lavorazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), esclusivamente attraverso la compilazione del modello "LAV-NOT", disponibile a partire dal 20 luglio sul sito istituzionale del Ministero – www.lavoro.gov.it -

La norma non prevede un termine per l'effettuazione della comunicazione, pertanto, in sede di prima applicazione, si ritiene di fissare al **30 settembre 2011** il termine per la comunicazione dei lavoratori che hanno svolto lavoro notturno, secondo quanto sopra specificato, nel corso del 2010, mentre il lavoro notturno svolto nell'anno 2011 andrà comunicato entro il **31 marzo 2012**.

Anche in tal caso, si evidenzia sin da subito che laddove si richiede, nello specifico modello di comunicazione, il numero indicativo dei lavoratori impegnati nelle attività in questione, occorre tener conto anche dei lavoratori utilizzati nell'ambito di una somministrazione di lavoro.

Sistema sanzionatorio

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 67/2011, l'omissione di ciascuna delle comunicazioni esaminate è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro diffidabili ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, come sostituito dall'art. 33 della l. n. 183/2010.

Dall'adozione della diffida deriva che in caso di regolarizzazione il trasgressore sarà ammesso al pagamento della sanzione minima pari a 500 euro.

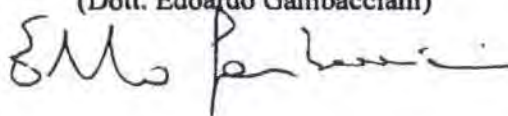
In ogni caso è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta pari a 500 euro per effetto dell'art. 16 della L. n. 689/1981. Il codice tributo, per il pagamento con modello F23, è il codice 741T.

La sanzione non deve applicarsi con effetto "moltiplicatore" in ragione del numero dei lavoratori interessati dalla comunicazione omessa, ma esclusivamente in base al numero delle comunicazioni omesse. Infine, data la finalizzazione della comunicazione, non è sanzionabile la condotta della ritardata presentazione, ma soltanto quelle relative alla omessa comunicazione e alla comunicazione che contiene dati errati o non corrispondenti al vero. Peraltro, non sarà ritenuta sanzionabile una errata indicazione del numero dei lavoratori addetti alle lavorazioni in questione, così come richiesto dalla relativa modulistica, in quanto il dato è puramente indicativo ed è esclusivamente utile alla quantificazione, da parte delle Amministrazioni, del numero delle possibili richieste di ammissione al beneficio.

Parimenti non sanzionabili saranno i meri errori materiali e gli errori riferiti a dati già in possesso delle Amministrazioni Pubbliche destinatarie dell'adempimento, a condizione che sia identificabile il datore di lavoro al quale si riferisce la comunicazione e siano correttamente identificate le unità produttive interessate dalle lavorazioni oggetto di comunicazione.

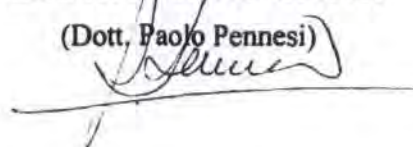
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

(Dott. Edoardo Gambacciani)



IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

(Dott. Paolo Pennesi)



DP